

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

488° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 84
5 ^a - Bilancio	» 90
7 ^a - Istruzione	» 103
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 111
10 ^a - Industria	» 113

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 7
2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 46

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 116
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	» 121

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	Pag. 122
---	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	124
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	128
<i>6^a - Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	134
<i>10^a - Industria - Pareri</i>	»	135

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	136
-------------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

68ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PIROVANO

La seduta inizia alle ore 15,10.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Veneto

Su conforme relazione del senatore SODANO, relatore per la regione Veneto, la Giunta, all'unanimità, riscontra che, a seguito del decesso del senatore Guido Mainardi in data 25 settembre 2004, si è reso vacante nel collegio 8 del Veneto il seggio relativo che, in quanto assegnato col sistema maggioritario, deve essere coperto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione suppletiva, da tenersi secondo le modalità previste dall'articolo 15 del citato decreto.

Regione Abruzzo

Su conforme relazione del senatore BALBONI, relatore per la regione Abruzzo, la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Giovanni Legnini, proclamato dall'ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello degli Abruzzi - L'Aquila, in data 22 luglio 2004, in sostituzione del senatore Ottaviano Del Turco, dimessosi.

Regione Lombardia

Su conforme relazione del vice presidente PIROVANO - che sostituisce il senatore Scarabosio, relatore per la regione Lombardia - la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Roberto Biscardini, proclamato dall'ufficio elettorale regionale presso la Corte d'ap-

pello di Milano, in data 22 luglio 2004, in sostituzione della senatrice Patrizia Toia, dimessasi.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(3107) Conversione in legge del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Si procede alla discussione generale.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) manifesta forti perplessità sulla scelta effettuata con il decreto-legge in conversione, di attribuire al giudice di pace la competenza in ordine alla convalida dei provvedimenti di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera e di trattenimento. Al riguardo sottolinea che si tratta di una competenza anomala rispetto a quelle – peraltro assai limitate e circoscritte – attualmente attribuite al giudice di pace in materia penale. In tal modo provvedimenti di estrema delicatezza che incidono pesantemente sullo *status libertatis* vengono rimessi ad un giudice non adeguatamente «attrezzato» e per di più secondo un modulo procedimentale in cui, essendo il ricorso per cassazione limitato ai soli profili di legittimità, il giudizio sulla convalida diventa in realtà l'unico vero giudizio sulla vicenda in questione.

Per quanto attiene poi al secondo profilo su cui è intervenuto il decreto-legge in conversione, conseguente alla sentenza della Corte costitu-

zionale n. 222 del 2004, egli non condivide la previsione del trattenimento nelle ipotesi di cui ai commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286, alla luce del fatto che la predetta sentenza della Corte avrebbe mutato la natura del provvedimento di espulsione.

Il senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*) osserva che la nuova e inedita competenza attribuita al giudice di pace per la convalida di provvedimenti restrittivi della libertà personale costituisce una palese lesione costituzionale poiché dà luogo a un giudice speciale in materia di libertà personale e solo per i cittadini extracomunitari da espellere. Vi è dunque il rischio, a suo avviso, di un'ennesima censura da parte della Corte costituzionale che potrebbe determinare effetti anche più gravi di quelli venuti dalle sentenze che hanno preceduto il provvedimento di urgenza del Governo.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede quindi all'esame e alla votazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge e a quello del disegno di legge, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) illustra l'emendamento 01.1 volto a prevedere la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in modo da incentivare ingressi regolari e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il senatore BOSCETTO (*FI*), relatore per la Commissione affari costituzionali, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, ritiene che esso incida eccessivamente sull'impianto della legge vigente e sia comunque disomogeneo rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame. Sarebbe preferibile, pertanto, valutare la proposta in altra sede.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), relatore per la Commissione giustizia, invita il senatore Viviani a ritirare l'emendamento 01.1, rimettendo alla discussione in Assemblea la valutazione della proposta e, in caso contrario, rimettendosi al Governo. La tematica sottesa al predetto emendamento, infatti, appare senz'altro meritevole di attenzione, ma necessita di un ulteriore approfondimento.

Il sottosegretario D'ALÌ giudica interessante la proposta di cui all'emendamento 01.1. Tuttavia osserva che essa comporta una deroga al sistema delle quote. Invita pertanto i proponenti a ritirarlo in vista di una possibile riconsiderazione durante la discussione in Assemblea.

A una obiezione del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) sulla pertinenza dell'emendamento 01.1, come di molti altri, al contenuto del decreto-

legge, il presidente PASTORE replica che le valutazioni circa l'ammissibilità degli emendamenti sono state compiute dalla presidenza delle Commissioni riunite anche sulla base del contesto in cui si colloca il provvedimento del Governo.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) accoglie l'invito del relatore Bobbio e del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 01.1, riservandosi di presentarlo nuovamente in occasione della discussione in Assemblea.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.34 tendente a prevedere che il permesso di soggiorno può essere rilasciato al compimento della maggiore età allo straniero nato in Italia che dimostri una presenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni.

Il senatore BATTISTI (*Mar- DL-U*) illustra l'emendamento 1.8, che prevede il ripristino della competenza del tribunale in composizione monocratica in luogo del giudice di pace.

Quindi dà per illustrato l'emendamento 1.9.

Il senatore STIFFONI (*LP*) ritira l'emendamento 1.36.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra gli emendamenti a sua firma, sottolineando come alcuni di questi abbiano prevalentemente natura tecnica e siano volti a prevedere in modo esplicito tutte le garanzie inerenti al diritto di difesa per quanto riguarda i procedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998; gli emendamenti 1.20 e 1.0.1, invece, intendono sottoporre all'attenzione delle Commissioni riunite alcune modifiche alla normativa vigente in materia di diritto d'asilo, volte essenzialmente a porre rimedio all'uso strumentale che, come testimoniato dalla prassi, si sta facendo delle richieste d'asilo.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) illustra l'ordine del giorno 0/3107/1^a e 2^a/1, che impegna il Governo a prevedere le misure necessarie affinché quei lavoratori extracomunitari vittime di truffe che assicuravano il buon esito della pratica per la legalizzazione del lavoro irregolare abbiano la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per la ricerca di un lavoro.

Dà conto, quindi, degli emendamenti da lui presentati, che sollecitano l'attenzione verso urgenze ulteriori rispetto a quelle conseguenti alle pronunce della Corte costituzionale, nell'intento di una verifica della disciplina sull'immigrazione annunciata più volte anche dal ministro Pisanu.

L'emendamento 1.15 propone il raddoppio della durata dei permessi di soggiorno. L'emendamento 1.16 consente di prolungare il permesso di soggiorno fino a tre anni senza i condizionamenti attualmente previsti dalla legge, per i lavoratori stagionali. L'emendamento 1.17 prevede il raddoppio della durata del permesso in caso di rinnovo, mentre l'emendamento 1.18 prolunga i termini di efficacia dei diritti connessi ai permessi di soggiorno fino all'ottenimento del nuovo permesso. L'emendamento

1.19 prevede che il questore stipuli convenzioni con i Comuni per la raccolta delle richieste di rinnovo e di rilascio dei permessi e di nulla-osta per i ricongiungimenti familiari.

L'emendamento 1.30 propone di abolire la verifica che deve essere compiuta dalle prefetture sulla disponibilità di un cittadino italiano o comunitario a svolgere il lavoro proposto all'immigrato regolare che abbia precedentemente perso il lavoro, con inutile e dispendioso gravame burocratico, mentre l'emendamento 1.29 prolunga i termini del periodo consentito al lavoratore regolare per cercare un nuovo lavoro. L'emendamento 1.32 propone di escludere le cosiddette badanti e le collaboratrici familiari del computo delle quote annuali, consentendo la chiamata nominativa e rendendone più flessibile l'impiego, considerate anche le esigenze delle famiglie. Infine, l'emendamento 1.33 prevede che si escludano dalle quote annuali i minori soli, mentre l'emendamento 1.35 intende consentire agli stranieri extracomunitari di accedere ai corsi delle scuole di specializzazione universitarie.

Il relatore BOBBIO (AN) ritira gli emendamenti 1.42, 1.41, 1.38, 1.39, 1.44, 1.0.10, 1.0.9, 1.0.8, 1.0.7, 1.0.6, 1.0.3 e 1.0.5, mentre trasforma in un atto di indirizzo rivolto al Governo l'emendamento 1.0.4. Dopo aver brevemente sottolineato che l'emendamento 1.42, appena ritirato, mirava a spostare ulteriormente in avanti la linea di difesa apprestata dalla legge «Bossi-Fini» nei confronti del fenomeno dell'immigrazione clandestina, si sofferma sull'emendamento 1.43 (che riformula in 1.43 testo 2), sottolineando come lo stesso abbia finalità analoghe a quelle sottese agli emendamenti 1.23 e 1.24 del senatore Fassone, mentre l'emendamento 1.37 è volto a prevedere l'istituzione di un centro di permanenza temporanea in ciascuna regione, in modo da agevolare l'esecuzione dei provvedimenti di trattenimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1988.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) illustra gli emendamenti a sua firma e, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, si rifà alle considerazioni già svolte nel suo precedente intervento, sottolineando inoltre come nella riformulazione da lui proposta per il comma 5-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 scompaia la possibilità del trattenimento finalizzato all'espulsione. Si tratta di una scelta voluta che, come già accennato, è motivata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del corrente anno che ha, di fatto, cambiato la natura del provvedimento di espulsione. In ordine all'emendamento 1.2 il senatore Zancan osserva poi come lo stesso intenda eliminare la previsione, a suo avviso inutile e pericolosa, relativa alla possibilità che la convalida da parte del giudice di pace avvenga in un locale messo a disposizione dello stesso dalla questura.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) illustra gli emendamenti a sua firma. L'emendamento 1.12 propone che la comunicazione del questore circa il

proprio provvedimento avvenga con atto scritto e motivato, mentre l'emendamento 1.11 prevede la partecipazione del difensore di fiducia, se nominato, che deve essere avvertito immediatamente. L'emendamento 1.13 elimina la possibilità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea in attesa della definizione del procedimento di convalida e l'emendamento 1.14 esclude la possibilità che il procedimento possa svolgersi in locali messi a disposizione dalle questure.

Il senatore MALAN (*FI*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) dà conto degli emendamenti 1.011 e 1.012.

Gli altri emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore BOSCATTO (*FI*) commenta positivamente alcune delle proposte emendative appena illustrate, che a volte propongono una ragionevole revisione della disciplina dell'immigrazione ma, a suo avviso, incidono su parti decisive dell'impianto, come ad esempio la deroga al sistema delle quote annuali.

Si rivolge quindi al rappresentante del Governo affinché chiarisca la disponibilità ad accogliere, e in quale misura, quegli emendamenti.

Esprime un parere contrario sulla proposta di eliminazione del trattenimento nei centri di permanenza temporanei, vista l'impossibilità di evitare altrimenti che lo straniero si sottragga all'espulsione.

Dà quindi conto dell'emendamento 1.100, volto a prevedere che il nuovo provvedimento di espulsione non necessiti della effettiva fuoriuscita e ricomparsa dello straniero nel territorio nazionale.

Il relatore BOBBIO (*AN*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.22, 1.23, 1.24, 1.46, 1.27, 1.28, 1.47, 1.45, 1.013, 1.014, 2.2 e 1.011. Invita poi il senatore Fassone a ritirare gli emendamenti 1.20 e 1.01, sottolineando come le proposte in essi contenute siano senz'altro meritevoli di attenzione ma come le stesse richiedano un ulteriore approfondimento problematico, ed esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti, nonché sull'ordine del giorno 0/3107/1^a e 2^a/1.

Il sottosegretario di Stato D'ALÌ accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno 0/3107/1^a e 2^a/1.

Il senatore GUERZONI non insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Il sottosegretario D'ALÌ invita il senatore Fassone a ritirare gli emendamenti 1.20 e 1.01, osservando come la materia del diritto d'asilo sia in

questo momento all'attenzione della Camera dei deputati. Invita poi il relatore Bobbio a ritirare gli emendamenti 1.37 e 1.40.

Il relatore BOBBIO (AN) ritira l'emendamento 1.40 e trasforma anche l'emendamento 1.37 in un atto di indirizzo di contenuto corrispondente, sul quale il rappresentante del Governo manifesta la disponibilità ad accoglierlo come raccomandazione, così come per quello derivante dall'emendamento 1.0.4 dello stesso relatore.

Il relatore BOBBIO non insiste per la loro votazione.

Il senatore FASSONE ritira gli emendamenti 1.20 e 1.0.1.

Il sottosegretario di Stato D'ALÌ esprime poi un parere conforme a quello espresso dal relatore Bobbio sui restanti emendamenti, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.43 (testo 2) e sull'emendamento 1.100, da intendersi quale subemendamento all'emendamento 1.47, nonché sugli emendamenti residui del relatore Bobbio.

Dopo che il presidente PASTORE ha constatato la presenza del numero legale posto ai voti è respinto l'emendamento 1.8.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.9.

A seguito di una breve discussione sull'ordine dei lavori, nella quale prendono la parola i senatori GUERZONI (DS-U), ZANCAN (Verdi-U) e PETRINI (Mar-DL-U), nonché il presidente PASTORE, le Commissioni riunite convengono di procedere nella votazione degli emendamenti e di terminare la seduta alle ore 23,30.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1, rifacendosi ancora una volta alla problematica del trattenimento e sottolineando come la stessa non possa essere ricondotta entro i limiti imposti dalla Costituzione in virtù della pura e semplice applicazione dello schema procedimentale contenuto nel terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, in quanto è di tutta evidenza che tale disposizione costituzionale fa riferimento ad un'ipotesi che nulla ha a che vedere con la tematica dell'espulsione.

È quindi posto ai voti, e respinto, l'emendamento 1.1.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), tenendo conto del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, propone una riformulazione dell'emendamento 1.12, nel senso di inserire al capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole «il provvedimento» l'altra «motivato» (1.12 testo 2).

Il relatore BOBBIO (AN) ribadisce il suo parere contrario, osservando che si tratta di un provvedimento assimilabile alla convalida del cosiddetto fermo di polizia, che, a suo avviso, può essere anche non motivata o motivata in modo solo formale o comunque molto succinto.

Il sottosegretario D'ALÌ ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento 1.12 (testo 2) poiché a suo avviso la norma sarebbe comunque superflua.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.12 (testo 2).

Il presidente PASTORE avverte che l'emendamento dovrà essere posto in votazione, con la nuova formulazione, dopo l'emendamento 1.25.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.25 e 1.12 (testo 2), mentre l'emendamento 1.22 risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,30.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3107

0/3107/1^a e 2^a/1

GUERZONI

Il Senato,

considerato che:

alcune migliaia di lavoratori extracomunitari, non per loro responsabilità, pur avendo ottemperato agli obblighi previsti dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare, non hanno potuto usufruire dei benefici previsti dalla c.d. sanatoria perché vittime di truffe (da parte di datori di lavoro, agenzie professionali), che assicuravano loro il buon esito della pratica anche in cambio di esborso di denaro;

sono tuttora in corso indagini e processi a carico di queste persone che, approfittando della buona fede e della disperazione di molti lavoratori extracomunitari, hanno tolto loro l'unica possibilità di rimanere nel nostro Paese in modo regolare;

molte di queste persone hanno perso il lavoro in seguito alle suddette vicende non essendo stati regolarizzati;

impegna il Governo

a prevedere le necessarie misure affinché questi lavoratori extracomunitari raggiunti possano rimanere nel nostro Paese ed abbiano la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno per la ricerca di un lavoro.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3107**al testo del decreto-legge****Art. 1.****01.1**

VIVIANI, GUERZONI, FASSONE, MARITATI, VITALI

*Premettere il seguente articolo:***«Art. 01.**

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 3-*bis.* – 1. In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 4, in caso di stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, hanno la possibilità di convertire l'originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso regolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*.

2. La conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, si richiede tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, della documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2. L'attestazione della presentazione della suddetta documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Lo sportello unico per l'immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno originario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dall'articolo 5, comma 3.

4. Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1 perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11"».

1.8

BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore, innanzi ad una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono ai tribunali territorialmente competenti nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo, nel caso in cui ciò risulti necessario".

2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole:

"tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".

3. Al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".

4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario territorialmente competente, per la convalida".

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione".

6. Il comma 5-*quinqües* dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5-*quinqües*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1"».

1.36

STIFFONI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 4 del disegno legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. I cittadini extracomunitari che entrano illegalmente nel territorio nazionale commettono il reato di immigrazione clandestina punito con l'immediata espulsione disposta dal questore"».

1.15

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, alla lettera b) le parole: "un anno", sono sostituite dalle seguenti: "due anni" e alla lettera c) le parole: "due anni", sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b) al comma 3-*quater*, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

c) al comma 3-*sexies*, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

1.16

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Al comma 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità"».

1.17

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, CALVI, VITALI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, secondo periodo, le parole "non superiore a quella stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al doppio di quella stabilita"».

1.18

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto"».

1.19

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, CALVI, VITALI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Il questore può stipulare con i comuni convenzioni per lo svolgimento da parte degli stessi delle operazioni di raccolta delle richieste di rinnovo del permesso di soggiorno di cui al comma 4, delle operazioni di rilascio di cui al comma 9 e delle richieste e del rilascio dei nulla osta ai ricongiungimenti familiari di cui all'articolo 29"».

1.20

FASSONE

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39,"».

1.42BOBBIO, *relatore**Prima del comma 1 inserire i seguenti:*

01. All'articolo 12 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:

«01. Lo straniero che entra nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, fuori dall'ipotesi di cui al comma 1, si trattiene nel territorio dello Stato, dopo avervi fatto ingresso clandestinamente. Per i reati di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio l'arresto in flagranza e si procede con rito direttissimo. In caso di sentenza di condanna, ovvero emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2 del codice di procedura penale di primo grado, il giudice contestualmente, trasmette al Prefetto copia del dispositivo per i provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14. Il Prefetto dispone l'espulsione con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato, ovvero anche se avverso la sentenza di cui al comma che precede è proposta impugnazione. Nel caso di sentenza di assoluzione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14. L'espulsione viene eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Si applicano l'articolo 13, comma 5-*bis*, e l'articolo 14. La pena è estinta alla scadenza del termine di anni quindici dall'esecuzione dell'espulsione, purché lo straniero non sia illegittimamente rientrato nel territorio dello Stato.

02. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali rifiuta le indicazioni o le fornisce false ad un pubblico ufficiale od ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, al fine di impedire il suo allontanamento dal territorio nazionale italiano è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma si procede con un rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza».

02. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la lettera *a*) è abrogata.

03. All'articolo 16 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite con le altre: «quattro anni» e le parole: «cinque anni» sono sostituite con le altre: «dieci anni»;

b) al comma 3, le parole da: «ovvero i delitti previsti», fino alla fine del periodo, sono soppresse.».

1.41BOBBIO, *relatore*

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni al comma 3-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chi, consapevolmente, trae profitto dalla condizione di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versò lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 5.164,57 a 15.493,71 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato"».

1.38BOBBIO, *relatore*

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) ha subito la revoca del permesso di soggiorno in base al comma 7-*bis* dell'articolo 26 del presente testo unico"».

1.9

BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

Sopprimere i commi da 1 a 4.

1.1

ZANCAN, TURRONI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «5-*bis*» con il seguente:*

«5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il Questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore d'ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il Tribunale provvede alla convalida, con decreto motivato entro le 48 ore

successive verificata l'osservanza delle condizioni di legge e, se comparso, sentito l'interessato. Quando la convalida è concessa il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per decidere, il provvedimento del Questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso, anche nel merito, per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale».

1.12

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: «questore», inserire le seguenti: «, con atto scritto e motivato»,».

1.25

MARITATI, GUERZONI

Al comma 1, capoversi 5-bis e 5-ter, sostituire le parole: «giudice di pace», con le parole: «tribunale in composizione monocratica», ovunque esse ricorrano.

1.12 (testo 2)

TURRONI

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: «provvedimento», inserire la parola: «motivato».

1.22

FASSONE, MARITATI, GUERZONI, CALVI, VIVIANI, VITALI

Al comma 1, capoverso «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso», con le seguenti: «L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa».

1.11

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore d'ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il difensore deve essere avvertito immediatamente e, comunque, entro dodici ore. Gli atti compiuti in sede di convalida devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato dell'interessato».

1.23

FASSONE, MARITATI, GUERZONI, CALVI, VIVIANI, VITALI

Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza, salva la sua espressa rinuncia».

1.21

MARITATI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese o spagnolo, nominato dal giudice».

1.43

BOBBIO, *relatore*

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8».

1.43 (testo 2)BOBBIO, *relatore*

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili».

1.24

FASSONE, MARITATI, GUERZONI, CALVI, VIVIANI, VITALI

Al comma 1, capoverso «5-bis», quarto periodo, dopo le parole: «Il giudice», inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».

1.13

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto periodo.

1.46

MAFFIOLI, MALAN, STIFFONI, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «5-bis», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in uno dei locali previsti dal comma 5-ter del presente articolo, per le finalità di cui al medesimo comma».

1.2

ZANCAN, TURRONI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.

1.26

MARITATI, GUERZONI

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:

«5-ter. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nei procedimenti di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all'articolo 14, comma 1, il Ministero della giustizia fornisce agli uffici del giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di locali idonei aggiuntivi».

1.14

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole da: «le questure» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «viene fornito al tribunale, presso gli ordinari uffici giudiziari, il supporto occorrente e un locale idoneo».

1.3

ZANCAN, TURRONI

Sopprimere il comma 2.

1.39BOBBIO, *relatore*

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione la pena prevista dall'articolo 12, comma 01, è aumentata di un terzo"».

1.4

ZANCAN, TURRONI

Sopprimere il comma 3.

1.37BOBBIO, *relatore*

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo individua in ciascuna Regione una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza da destinare a Centro regionale di permanenza temporanea. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia previste dal presente comma sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare"».

1.5

ZANCAN, TURRONI

Sopprimere il comma 4.

1.27

FASSONE, MARITATI, GUERZONI, CALVI, VIVIANI, VITALI

Al comma 5, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza, salva sua espressa rinuncia».

1.28

FASSONE, MARITATI, GUERZONI, CALVI, VIVIANI, VITALI

Al comma 5, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Il giudice», inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».

1.40BOBBIO, *relatore*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole da: "il giudice" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine per due volte; ogni proroga avrà la durata di trenta giorni"».

1.47

MAFFIOLI, MALAN, STIFFONI, VALDITARA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il comma 5-ter dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito:

a) con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato;

b) con l'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta ai sensi del comma 5-bis per essere il permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni.

In ogni caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

5-ter. Il comma 5-quater dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera a), che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera b), la pena è la reclusione da uno a quattro anni"».

Conseguentemente sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede col rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, lettera a), e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto"».

E conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni"».

«2-ter. All'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni"».

2-quater. L'articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo».

1.100

BOSCETTO, *relatore*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: "si procede a nuova espulsione" sono sostituite dalle seguenti: "si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione"».

1.44BOBBIO, *relatore*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni"».

Conseguentemente, al comma 6, capoverso 5-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto».

1.6

ZANCAN, TURRONI

Al comma 6, sostituire il capoverso «5-quinquies» con il seguente: «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo».

1.30

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;

b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è abrogato».

1.29

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".

1.31

VIVIANI, GUERZONI, FASSONE, MARITATI, VITALI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "per lavoro subordinato", sono inserite le seguenti: "e parasubordinato"».

1.32

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;"».

1.33

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.».

1.34

VIVIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subor-

dinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all'iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"».

1.35

GUERZONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione"».

1.7

ZANCAN, TURRONI

1.10

BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

Sopprimere il comma 7.

1.45

MAFFIOLI, MALAN, STIFFONI, VALDITARA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti: ", degli uffici consolari, degli Istituti Italiani di Cultura e delle Istituzioni Scolastiche all'estero".

7-ter. Al fine di fare fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro».

1.0.1

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di asilo)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti "Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il trattenimento è tuttavia effettuato presso i centri di permanenza temporanea, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando la richiesta di asilo politico, avuto riguardo allo stato di provenienza, è manifestamente infondata. In tal caso si applica la procedura di convalida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il regolamento di cui al primo periodo determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea.";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "Nei centri di identificazione" sono inserite le seguenti: ", nonché nei centri di permanenza temporanea nei casi di cui al secondo periodo,";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Il Ministero dell'interno invia mensilmente alle questure l'elenco degli Stati ai cui cittadini, richiedenti asilo, non può essere opposta una valutazione di manifesta infondatezza della richiesta, ai sensi del comma 3"».

1.0.2

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissioni territoriali)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "con il regolamento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3", sono inserite le seguenti: "e comunque in ogni città capoluogo di distretto giudiziario"».

1.0.13

MAFFIOLI, MALAN, STIFFONI, VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina)

1. All'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, nei limiti delle compatibilità finanziarie dello stato di previsione del Ministero dell'interno, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».

1.0.10BOBBIO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "a carattere stagionale", sono inserite le seguenti: "o di apprendistato»;

b) al comma 3, dopo le parole: "al lavoro stagionale" sono inserite le seguenti: "o di apprendistato";

c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole "di lavoratore stagionale" sono inserite le seguenti: "o l'apprendista" e dopo le parole: "di lavoro stagionale" sono inserite le seguenti: "o di apprendistato";

d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "per lavoro stagionale" sono inserite le seguenti: "o per apprendistato";

e) al comma 5, dopo le parole: "di lavoro stagionale" sono inserite le seguenti: "o di apprendistato";

f) al comma 6, dopo le parole: "per lavori di carattere stagionale" sono inserite le seguenti: "o di apprendistato" e dopo le parole: "per lavoro stagionale" sono inserite le seguenti: "o di apprendistato";

g) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: "e di apprendistato".

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "per lavoro stagionale" sono inserite le seguenti: "o per apprendistato"».

1.0.9BOBBIO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca

del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13"».

1.0.8

BOBBIO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 27-bis.

(Istituzione dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari)

1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20 comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presso il Ministero delle Finanze è istituito l'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari-A.T.E.

2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.

3. Il regolamento di attuazione previsto dal precedente comma 2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.

4. L'A.T.E. (Anagrafe tributaria cittadini extracomunitari) assolve alla finalità di:

a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;

b) accertare e verificare la regolarità sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso paesi non appartenenti all'Unione europea.

5. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l'A.T.E. effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:

a) permesso di soggiorno;

- b) contratto di lavoro;
- c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;
- d) partite IVA;
- e) posizione INPS/INAIL;
- f) dichiarazioni dei redditi;
- g) iscrizione ad albi;
- h) ogni fonte di informazione a cui l'A.T.E. ha diritto di accedere in conformità alle e nei limiti delle leggi in vigore applicabili.

6. L'esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi 4 e 5 è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.

7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d'ufficio all'A.T.E. contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.

8. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario dovrà indicare all'A.T.E. un proprio conto corrente bancario e/o postale e/o valutario che lo stesso dovrà utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l'estero.

9. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché della presente legge, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi e/o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno"».

1.0.7

BOBBIO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 42-bis.

(Misure di integrazione economica)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),

le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di *joint-venture*, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.

2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:

- a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;
- b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;
- c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;
- d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

- a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;
- b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;
- c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei paesi degli emigranti;
- d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei paesi degli emigranti;
- e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale"».

1.0.6BOBBIO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 45-bis.

(Fondo di Garanzia per l'integrazione e la cooperazione ed il rientro volontario ed assistito)

1. È istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per l'immigrazione di cui al successivo articolo 46-bis, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministero degli affari esteri, il Fondo di Garanzia per l'integrazione e la cooperazione. Tale Fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei paesi di loro provenienza.

3. Le aree di attività del Fondo comprendono:

a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;

b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorire l'inserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socio-economico nazionale;

c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;

d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionale;

e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario, professionale, infrastrutturale, di edilizia e riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari;

f) progetti per il rientro volontario ed assistito di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale.

4. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo indica dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.

5. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 6 nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.

6. Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attraverso il finanziamento dello stesso, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le fondazioni *no profit*, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni in base alle quali queste ultime si obbligano ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente «conto corrente integrazione» e «conto corrente cooperazione».

7. Le somme depositate su ciascuno di tali conti correnti sono vincolate, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi e sono utilizzate per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei buoni ordinari del tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell'1 per cento in più in valore assoluto.

8. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente avrà durata di 3 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

9. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cesserà al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

- a) il ritorno al paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato;
- b) il decorso di un periodo di 6 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

10. Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino italiano e/o extracomunitario ha in pari quota diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare che vengono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.

11. Gli interessi su base trimestrale possono essere liberamente prelevati dal correntista.

12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati sui titoli di Stato.

13. A fronte della concessione ai correntisti da parte degli istituti di credito convenzionati del tasso di interesse maggiorato di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interesse e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.

14. La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai commi 7 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 12.

15. Durante i sei mesi successivi all'accensione di ciascun conto corrente «integrazione» e «cooperazione», le banche utilizzano le somme depositate su detti conti. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, le mette a disposizione del fondo con apposito provvedimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 7."».

1.0.3

BOBBIO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 46-bis.

(Ministro dell'immigrazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato, presso la Presidenza del Consiglio, il Ministro dell'immigrazione.

2. Il Ministro dell'immigrazione coordina le politiche in materia di immigrazione e di integrazione degli stranieri, di concerto con i ministeri

competenti. In particolare, il Ministro dell'immigrazione promuove e coordina la piena attuazione delle misure contro l'immigrazione clandestina, delle misure per la determinazione e la gestione dei flussi di ingresso, e delle misure per l'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro dell'immigrazione promuove altresì iniziative di coordinamento politico ed operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea."».

1.0.5

BOBBIO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

1. All'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il rinnovo del permesso di soggiorno si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, comma 1, e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".

2. Al decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno è rinnovato presso il medesimo ufficio anche con ricorso alle convenzioni previste dall'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3, osservate le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, comma 1, e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni";

b) al comma 4 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo.".

3. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti pubblici o concessionari per la raccolta e l'inoltro, agli uffici dell'amministrazione dell'Interno, delle richieste,

ivi comprese quelle per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, dichiarazioni o atti di privati indirizzati ai medesimi uffici, nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati, prevedendo che le relative spese siano a carico dell'interessato.

4-ter. Per le finalità di cui a comma 4-bis gli incaricati del pubblico servizio addetti alle procedure definite dalle convenzioni possono essere autorizzati a procedere alla identificazione degli interessati con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle richieste, dichiarazioni o atti oggetto della convenzione"».

1.0.14

MAFFIOLI, MALAN, STIFFONI, VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno)

1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"».

1.0.11

MICHELINI, KOFLER, BETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 8, lettera *a*) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 sono soppresse le parole: "ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica"».

1.0.12

MICHELINI, KOFLER, BETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 8, lettera *a*) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, dopo le parole: "a mezzo della forza pubblica", sono aggiunte le seguenti: "emesso per motivi di pericolosità sociale"».

1.0.4BOBBIO, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale da impiegare in compiti di controllo del territorio e di prevenzione, di contrasto del terrorismo anche internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, i concorsi per il reclutamento del personale dei gradi o qualifiche iniziali delle Forze di polizia presumibilmente occorrente per il ripianamento delle vacanze nel triennio 2004-2006, possono essere banditi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le altre disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 3, i concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da effettuarsi negli anni 2004-2006 possono essere banditi utilizzando, per non oltre tremila unità, le vacanze esistenti negli altri ruoli nella stessa Forza di polizia.

3. Alla copertura dei posti di cui al comma 2 si provvede prioritariamente attraverso l'immissione in ruolo, con l'osservanza delle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliario nella Polizia di Stato, e, per non oltre il 45 per cento dei posti complessivi, dei volontari di truppa delle Forze armate in servizio o in congedo vincitori o idonei ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della stessa Polizia di Stato, sempre che gli stessi abbiano concluso o concludano il periodo di trattenimento di ferma prefissata entro il primo semestre 2006».

Art. 2.

2.1

ZANCAN, TURRONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MAFFIOLI, MALAN, STIFFONI, VALDITARA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

al testo del disegno di legge**x1.0.1**

MAFFIOLI, MALAN, STIFFONI, VALDITARA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al fine di coordinare l'attività concernente i ricorsi in materia di emigrazione è istituito un posto di avvocato generale presso la Procura generale della Corte suprema di cassazione e, contestualmente, è soppresso un posto di sostituto procuratore generale. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata».

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
NOVI

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat.*

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3106) *Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente NOVI, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore MUGNAI (AN), relatore per la 2^a Commissione, intervenendo in sede di replica, fa presente che, poiché a suo avviso dalla discussione generale svolta non sarebbero emersi elementi e rilievi tali da far ritenere necessario apportare modificazioni significative al testo, pur non escludendo possibili miglioramenti tecnici, ritiene preferibile addivenire ad una rapida conclusione dell'esame in sede referente, senza emendare per il momento il provvedimento in esame.

Ha quindi la parola il senatore SPECCHIA (AN), relatore per la 13^a Commissione, il quale intervenendo in sede di replica, aderendo alle valutazioni del relatore Mugnai, ritiene opportuno giungere ad una rapida conclusione dell'esame in sede referente, anche in considerazione dell'intenso programma di lavori delle Commissioni 2^a e 13^a, riservando lo svolgimento di più puntuali considerazioni alla successiva fase dell'esame in Assemblea; ciò consentirebbe una maggiore riflessione sulle proposte emendative.

Peraltro, in considerazione dei tempi assai limitati di cui dispongono le Commissioni riunite per l'esame del provvedimento in titolo, nonché della mancata espressione del parere della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati, appare necessario, per il momento, ritirare tutte le proposte emendative o, in alternativa, respingerle, per così dire, in via tecnica, ferma restando la possibilità di ripresentarle in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Volendo comunque toccare il merito delle proposte di modifica, preannuncia la propria contrarietà su quegli emendamenti che propongono in sostanza uno stravolgimento delle scelte di fondo espresse dall'articolo mentre ritiene meritevoli di attenzione, anche alla luce di quanto emerso dalle audizioni svolte, quelle altre proposte, ad esempio in tema di termini, in quanto dirette ad apportare correttivi di natura tecnica.

Il sottosegretario MARTINAT ricorda che l'urgenza del provvedimento in titolo non consente di regolamentare compiutamente tutti gli aspetti di una materia che è complessa, sulla quale si sta svolgendo un'approfondita riflessione dalla quale potrebbero derivare auspicabili iniziative normative. Pur non escludendo possibili miglioramenti del provvedimento attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti, condivide la proposta dei relatori di rinviare l'approfondimento degli stessi alla successiva fase dell'esame in Assemblea.

Il presidente NOVI avverte che la 5^a Commissione permanente – alla quale sono stati trasmessi gli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) ai fini dell'espressione del prescritto parere – non ha avuto la possibilità di esaminarli. Poiché le Commissioni riunite ben difficilmente potrebbero trovare altri spazi per proseguire nei prossimi giorni l'esame del provvedimento in titolo, e in considerazione del fatto che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 431 è stato calendarizzato in Assemblea per giovedì prossimo, suggerisce ai presentatori di ritirarli, rinunciando alla loro illustrazione, o, in alternativa, a consentire ad una loro riezione, per così dire, tecnica, ferma restando la possibilità di ripresentarli in Assemblea.

Il senatore BERGAMO (UDC) osserva come dalla discussione fin qui svolta sia emersa con chiarezza l'esigenza di modificare il provvedimento in titolo con interventi che, senza stravolgerne l'impianto complessivo, sono da ritenere senza dubbio necessari oltre che utili per il pieno raggiun-

gimento degli obiettivi perseguiti, come ad esempio le proposte in tema di sportelli comunali o di termini. Pertanto, suscita qualche perplessità la scelta di respingere, per il momento, tutti gli emendamenti presentati, rinviando il loro reale esame alla discussione del provvedimento in Assemblea.

Dopo che il presidente NOVI ha ribadito l'impossibilità di procedere ad un esame puntuale degli emendamenti tutti riferiti al testo del decreto-legge in mancanza del parere della 5^a Commissione permanente, le Commissioni riunite, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, respingono l'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2.

Posti ai voti, con distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 2.1, identico all'emendamento 2.2, gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5, identico agli emendamenti 2.6 e 2.7, gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27, identico agli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30, l'emendamento 2.31 identico agli emendamenti 2.32 e 2.33, l'emendamento 2.34, identico all'emendamento 2.35, l'emendamento 2.36, identico all'emendamento 2.37, gli emendamenti 2.38, 2.39 e 2.40, identico agli emendamenti 2.41 e 2.42, l'emendamento 2.43, identico all'emendamento 2.44, gli emendamenti 2.45 e 2.46. Risultano altresì respinti, con distinte votazioni, l'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2, gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, l'emendamento 3.6, identico all'emendamento 3.7, gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10, identico all'emendamento 3.11, gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16, identico all'emendamento 3.17, gli emendamenti 3.18, 3.19, 3.20 e 3.21, identico agli emendamenti 3.22 e 3.23, gli emendamenti 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 e 3.31, identico all'emendamento 3.32, gli emendamenti 3.33, 3.34, 3.35 e 3.36 identico all'emendamento 3.37, gli emendamenti 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11 identico all'emendamento 6.12, gli emendamenti 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, l'emendamento 7.1, identico all'emendamento 7.2, gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.0.1, 8.1, 8.2 e 8.3, identico all'emendamento 8.4, gli emendamenti 8.5 e 8.6.

Dopo che il senatore BERGAMO (*UDC*) ha dichiarato il voto di astensione del suo Gruppo, le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3106

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

GIARETTA, CAVALLARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre le condizioni di disagio abitativo e si applica nei confronti di tutti i conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio».

1.2

TURRONI, ZANZAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre le condizioni di disagio abitativo e si applica nei confronti di tutti i conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio».

1.3

VIVIANI, GASBARRI, FASSONE, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, dopo le parole: «o handicappati gravi» inserire le seguenti: «o soggetti gravemente malati o almeno tre figli minori o che appartengano a famiglie monoreddito».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite massimo di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1.4

FASSONE, VIVIANI, GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, dopo le parole: «o handicappati gravi» inserire le seguenti: «o soggetti gravemente infermi o almeno tre figli minori».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1.5

BOBBIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «siano beneficiari» inserire le seguenti: «, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli Ufficiali giudiziari,».

1.6

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, ZANCAN, VIVIANI, IOVENE, ROTONDO, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «differimenti e proroghe» aggiungere le seguenti: «ovvero per i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto nel periodo intercorrente tra la scadenza della precedente sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e l'emanazione del presente decreto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1.7

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «differimenti e proroghe» aggiungere le seguenti: «ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 30 giugno 2004 e il 13 settembre 2004».

Art. 2.**2.1**

GIARETTA, CAVALLARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1 possono essere stipulati contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.2

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 possono essere stipulati contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.3

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire le parole: «previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6» con le seguenti: «previsti dai commi 2, 5 e 6».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 3 e 4.

2.4

LEGNINI, GASBARRI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, VIVIANI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «3, 4,».

2.5

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, ZANCAN, VIVIANI, IOVENE, ROTONDO, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare il contratto di cui al precedente comma con i rispettivi locatori o con qualsiasi proprietario d'immobile. A tali contratti si applica la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.6

GIARETTA, CAVALLARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare il contratto di cui al comma 1 con i rispettivi locatori o con altro proprietario d'immobile. A tali contratti si applica la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.7

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti di cui all'articolo 1, possono stipulare un contratto di cui al comma 1, con i rispettivi locatori o con qualsiasi proprietario d'immobile. A tali contratti si applica la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.8

VIVIANI, GASBARRI, FASSONE, LEGNINI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 2, sostituire le parole: «cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile» *con le seguenti:* «. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2

della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione.»

Parimenti al comma 6 sostituire le parole: «A tali contratti si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile» *con le seguenti:* «Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione».

2.9

BERGAMO, MONCADA LO GIUDICE

Al comma 2 le parole: «cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione».

2.10

LEGNINI, GASBARRI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 2 sostituire le parole: «cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.11

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, ZANCAN, VIVIANI, IOVENE, ROTONDO, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.12

CAVALLARO, GIARETTA

Sopprimere il comma 3.

2.13

GIARETTA, CAVALLARO

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Per le finalità di cui all'articolo 1, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinato uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 1.

2.14

GIARETTA, CAVALLARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli enti locali, ai fini di quanto previsto all'articolo 1, possono stipulare in qualità di conduttori i contratti di cui al comma 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso dell'utilizzazione da parte del sublocatario. Gli alloggi locati nelle predette forme contrattuali sono destinati, mediante sublocazione della durata pari alla durata del contratto di locazione, ai soggetti di cui all'articolo 1. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della sublocazione, sempre ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tali contratti si applica la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli enti locali, ai fini di quanto previsto all'articolo 1, possono stipulare in qualità di conduttori i contratti di cui al comma 1, assicurando

il puntuale pagamento del canone di locazione, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso dell'utilizzazione da parte del sublocatario. Gli alloggi locati nelle predette forme contrattuali sono destinati, mediante sublocazione della durata pari alla durata del contratto di locazione, ai soggetti di cui all'articolo 1. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della sublocazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tali contratti si applica la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Conseguentemente sopprimere i commi 4, 5 e 6.

2.16

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 3, dopo le parole: «contratti di locazione» aggiungere le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,».

2.17

FASSONE, VIVIANI, GASBARRI, LEGNINI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 3, secondo periodo, ed al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti» e dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A tal fine l'ente locale stipula con il soggetto un contratto di sublocazione di durata massima pari al contratto di locazione, e regolato dal comma primo dell'articolo 1596 del codice civile. Ai predetti contratti non si applica né la tacita rinnovazione, né alcuna disposizione che preveda proroghe o differimenti dell'obbligo di dismettere l'immobile locato alla scadenza».

Conseguentemente, sostituire la parola: «concessionario» con la seguente: «sub-conduttore» ovunque essa ricorra all'interno dell'articolo 2.

2.18

LEGNINI, GASBARRI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, per i quali» sino alla fine del comma.

2.19

CAVALLARO, GIARETTA

Sopprimere il comma 4.

2.20

BOBBIO

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge».

2.21

CAVALLARO, GIARETTA

Sopprimere il comma 5.

2.22

BOBBIO

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge».

2.23

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, al comma 1, sopprimere le parole: «e 6» e al comma 7, lettera b) *sopprimere le parole: «e 6».*

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «ai commi 5 e 6» *con le seguenti: «al comma 5» e al comma 5 sostituire le parole: «dei commi 3 e 6» con le seguenti: «del comma 3».*

2.24

CAVALLARO, GIARETTA

Sopprimere il comma 6.

2.25

MONCADA LO GIUDICE

Al comma 6, le parole: «A tali contratti si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione».

2.26

BERGAMO, MONCADA LO GIUDICE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti che hanno partecipato ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della disciplina prevista dai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo, mantengono, sino alla scadenza del rapporto locativo così rinnovato, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di sfratto».

2.27

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Al comma 7 le parole: «gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni».

2.28

LEGNINI, GASBARRI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, VIVIANI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i comuni».

2.29

CAVALLARO, GIARETTA

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i comuni».

2.30

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i comuni».

2.31

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.32

CAVALLARO, GIARETTA

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.33TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI*Al comma 7, sopprimere la lettera a).*

2.34

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e 4».

2.35TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI*Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e 4».*

2.36

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, relativo alla sottoscrizione dei contratti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, a favore dei conduttori sulla base della domanda dagli stessi presentata, contenente, in relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi della registrazione, il nominativo del proprietario, il nominativo del conduttore, l'importo del canone da corrispondere».

2.37

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, relativo alla sottoscrizione dei contratti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, a favore dei conduttori sulla base della domanda dagli stessi presentata, contenente, in relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi della registrazione, il nominativo del proprietario, il nominativo del conduttore e l'importo del canone da corrispondere».

2.38

BOBBIO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. – 1. A richiesta dei locatori, l'istituto autonomo case popolari competente per territorio o l'istituto ad esso succeduto accerta la sussistenza nei conduttori dei requisiti di cui all'articolo 1 e ne rilascia attestazione al locatore».

2.39

BOBBIO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro trenta giorni dal ricevimento da parte degli istituti autonomi case popolari degli elenchi di cui alla lettera a) del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera b) del medesimo comma».

2.40

LEGNINI, GASBARRI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Sopprimere il comma 9.

2.41

GIARETTA, CAVALLARO

Sopprimere il comma 9.

2.42TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI*Sopprimere il comma 9.*

2.43LEGNINI, GASBARRI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, VIVIANI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI, IOVENE, ROTONDO*Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le
seguenti: «ai comuni».*

2.44TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI*Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le
seguenti: «ai comuni».*

2.45

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:**«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle re-
gioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in
quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione».*

2.46

LEGNINI, GASBARRI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, anche se beneficiari delle misure di cui all'articolo 2, continuano ad essere considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente».

Art. 3.**3.1**

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, ZANCAN, VIVIANI, IOVENE, ROTONDO, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Sopprimere il comma 1.

3.2

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 1.

3.3

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 1, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è assegnato agli enti locali» con le seguenti: «al comma 2 dell'articolo 2, è assegnato ai conduttori».

3.4

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui ai commi 3 e 4» con le seguenti: «di cui al comma 3».

3.5

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1 sostituire le parole: «agli enti locali» con le seguenti: «ai conduttori».

3.6

GIARETTA, CAVALLARO

Sopprimere il comma 2.

3.7

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

3.8

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione con i soggetti di cui all'articolo 1 è assegnato un contributo annuale, per tutta la durata del contratto, di importo pari alla somma stabilita ai sensi dell'articolo 4».

3.9

LEGNINI, GASBARRI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, VIVIANI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è corrisposta» fino a: «di cui all'articolo 1,» con le seguenti: «è assegnato, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione con i soggetti di cui all'articolo 1, un contributo annuale, per tutta la durata del contratto, il cui importo annuale è pari alla somma stabilita ai sensi dell'articolo 4».

3.10

GIARETTA, CAVALLARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto è corrisposta, a favore del conduttore che abbia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica soluzione, la somma prevista dall'articolo 4 ovvero una somma inferiore e comunque pari al canone da corrispondere derivante dalla sottoscrizione del contratto».

3.11

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto è corrisposta, a favore del conduttore che abbia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica soluzione, la somma di cui all'articolo 4, ovvero una somma comunque pari al canone da corrispondere derivante dalla sottoscrizione del contratto».

3.12

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, ZANCAN, VIVIANI, IOVENE, ROTONDO, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «è corrisposta» fino a: «prevista dall'articolo 4.» con le seguenti: «è assegnato, a favore

del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione con i soggetti di cui all'articolo 1, un contributo annuale, per tutta la durata del contratto, il cui importo annuale è pari alla somma stabilita ai sensi dell'articolo 4.».

3.13

VIVIANI, FASSONE, GASBARRI, LEGNINI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 3, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «ovvero una somma inferiore pari al canone da corrispondere derivante dalla sottoscrizione del contratto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3.14

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «precedente» con la seguente: «nuovo».

3.15

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, fatti salvi» fino a: «conduttore».

3.16

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 4 e 5» con le seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 3».

3.17

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 4 e 5» con le seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 3».

3.18

LEGNINI, GASBARRI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, VIVIANI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 4 e» con le seguenti: «del comma».

3.19

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 4 e 5» con le seguenti: «ai sensi del comma 5».

3.20

LEGNINI, GASBARRI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 4, sostituire le parole: «incrementando al 70» con le seguenti: «incrementando all'80».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in euro 200.000 per l'anno 2004, in euro 800.000 per l'anno 2005, in euro 1.650.000 per l'anno 2006 ed in euro 1.100.000 per l'anno 2007, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3.21

LEGNINI, GASBARRI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Sopprimere il comma 5.

3.22

GIARETTA, CAVALLARO

Sopprimere il comma 5.

3.23

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 5.

3.24

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 3 e 6» con le seguenti: «ai sensi del comma 3».

3.25

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 3 e 6» con le seguenti: «ai sensi del comma 6».

3.26

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, ZANCAN, VIVIANI, IOVENE, ROTONDO, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 5, sostituire le parole: «dei commi 3 e» con le seguenti: «del comma».

3.27

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 6, sostituire le parole da: «anche differenziando» sino alla fine del comma con le parole: «commi 4 e 5».

3.28

LEGNINI, GASBARRI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, VIVIANI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 5, sostituire le parole: «dei commi 3 e» con le seguenti: «del comma».

3.29

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 7, sopprimere le parole: «del contributo di cui al comma 1 e».

3.30

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «che deve essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro il 31 dicembre 2004».

3.31

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2005».

3.32

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

3.33

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004.» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinato nel limite massimo di euro 75 milioni, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3.34

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

3.35

VIVIANI, FASSONE, GASBARRI, LEGNINI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, IOVENE, ROTONDO

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2004.» con le seguenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3.36

LEGNINI, GASBARRI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, VIVIANI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di evitare che i nuclei familiari di cui all'articolo 1 restino senza alloggio, qualora i locatori che hanno richiesto la procedura esecutiva non intendano stipulare un nuovo contratto di locazione, i vantaggi previsti dal presente articolo sono estesi anche a terzi locatari che stipolino un contratto con i nuclei predetti».

3.37

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di evitare che i nuclei familiari di cui all'articolo 1 restino senza alloggio, qualora i locatori che hanno richiesto la procedura esecutiva non intendano stipulare un nuovo contratto di locazione, i benefici previsti nel presente articolo si applicano anche a terzi locatori che stipulino un regolare contratto con i nuclei predetti».

Art. 4.**4.1**

LEGNINI, GASBARRI, GIOVANELLI, CALVI, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: «500.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «per contratti di durata almeno triennale, euro 4.000 negli altri casi»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «500.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «per contratti di durata almeno triennale, euro 3.000 negli altri casi»;

c) alla lettera c), dopo le parole: «100.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «per contratti di durata almeno triennale, euro 2.000 negli altri casi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Art. 5.**5.1**

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, ZANCAN, VIVIANI, IOVENE, ROTONDO, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «1,».

5.2

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3» con le seguenti: «dall'articolo 3, commi 2 e 3».

Art. 6.**6.1**

GIARETTA, CAVALLARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Effettuata la dichiarazione da parte del conduttore di avvalersi di uno dei contratti previsti dall'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio è differito per il tempo necessario alla stipula del contratto stesso o al reperimento da parte del sindaco o del Prefetto di un alloggio di proprietà pubblica da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2005».

6.2

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora il conduttore dichiara di volersi avvalere di uno dei contratti di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio è differito per il tempo necessario alla stipula del contratto stesso

ovvero al reperimento, da parte del Sindaco o del Prefetto, di un alloggio di proprietà pubblica da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 1».

6.3

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI MASSIMO, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole «30 giugno 2005. Le esecuzioni nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, che successivamente all'entrata in vigore della presente legge riceveranno la notifica del preavviso di rilascio e, nel termine di 30 giorni dal ricevimento, effettueranno la dichiarazione di cui al presente articolo, saranno differite per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il termine di mesi 6».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6.4

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004» con le seguenti: «per il tempo necessario alla stipula del 1 contratto e comunque non oltre il 30 giugno 2005».

6.5

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti: «30 giugno 2005».

6.6

LEGNINI, VIVIANI, GASBARRI, FASSONE, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6.7

VIVIANI, GASBARRI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole: «31 dicembre 2004» ed all'articolo 8 sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite massimo di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6.8

VIVIANI, GASBARRI, FASSONE, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole: «31 dicembre 2004».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6.9

FASSONE, GASBARRI, VIVIANI, LEGNINI, GIOVANELLI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole: «30 novembre 2004».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6.10

LEGNINI, GASBARRI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Sostituire, ovunque essa ricorra, la parola: «irrevocabile» con le parole: «di volontà».

6.11

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 2, sostituire la parola: «irrevocabile» con le seguenti: «di volontà».

6.12

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 2, sostituire la parola: «irrevocabile» con le seguenti: «di volontà».

6.13

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Al comma 3, dopo le parole: «al locatore» aggiunge le seguenti: «e allo sportello emergenza sfratti di cui al precedente articolo 2».

6.14

GIARETTA, CAVALLARO

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Il locatore o il proprietario dell'immobile non potrà rifiutarsi di stipulare il contratto previsto dall'articolo 2 del presente decreto, salvo in presenza di uno dei motivi previsti dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. I motivi di cui al precedente periodo dovranno essere comunicati al sindaco o al prefetto, che per mezzo di loro delegati ne valuteranno la sussistenza ai fini del rifiuto a concedere in locazione l'immobile. In caso di rifiuto motivato del locatore o del proprietario dell'immo-

bile il sindaco ed il prefetto dovranno garantire ai soggetti, di cui all'articolo 1 del presente decreto, il reperimento di un alloggio di proprietà pubblica».

6.15

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il locatore, a seguito della dichiarazione del conduttore di cui al presente articolo, è tenuto a stipulare il contratto previsto dall'articolo 2 del presente decreto, salvo il caso in cui ricorra uno dei motivi previsti dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. I motivi di cui al precedente periodo dovranno essere comunicati al sindaco o al prefetto, che per mezzo di loro delegati ne valutano la effettiva sussistenza. In caso di rifiuto motivato del proprietario dell'immobile, il sindaco ed il prefetto provvedono al reperimento di un alloggio di proprietà pubblica per i soggetti di cui all'articolo 1».

6.16

GIARETTA, CAVALLARO

Alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: «irrevocabile» con le parole: «di volontà».

Art. 7.

7.1

GIARETTA, CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

7.2

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

7.3

LEGNINI, GASBARRI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, MARITATI

Sopprimere il comma 1.

7.4

BOBBIO

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.».

7.5

VIVIANI, GASBARRI, FASSONE, LEGNINI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI IOVENE, ROTONDO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 70 per cento».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.0.1

BOBBIO

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente: "Art. 56 (Modalità per il rilascio) 1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile."».

Art. 8.**8.1**

GASBARRI, LEGNINI, GIOVANELLI, CALVI, VIVIANI, ZANCAN, AYALA, IOVENE, BRUTTI Massimo, ROTONDO, FASSONE, MARITATI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di euro 250 milioni, a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8.2

LEGNINI, GASBARRI, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, VIVIANI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Sostituire il seguente articolo:

«1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali, fino alla scadenza dei singoli contratti di locazione».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di euro 150 milioni, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

b) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

8.3

GIARETTA, CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali, fino alla scadenza dei singoli contratti di locazione».

8.4

TURRONI, ZANCAN BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 8.**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali, fino alla scadenza dei singoli contratti di locazione».

8.5

BOBBIO

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini dei contributi e», inserire le seguenti: «della decorrenza».

8.6

VIVIANI, GASBARRI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, GIOVANELLI, ZANCAN, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, sostituire: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

433^a Seduta*Presidenza del Presidente***PASTORE***Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 14,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE informa la Commissione che nella riunione, appena conclusa, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è convenuto di inserire nell'ordine del giorno, dalla settimana successiva, il disegno di legge n. 3120 («Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena»), assegnato in sede deliberante e già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1732) DATO e AMATO. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive*

(2080) DENTAMARO ed altri. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive*

(2598) ALBERTI CASELLATI. – *Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale*

(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)

- e petizione n. 503 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 settembre, con la discussione sul testo unificato proposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*) lamenta la modestia delle soluzioni contenute nel testo proposto dal relatore e ribadisce il suo dissenso da misure che ottemperino solo formalmente all'articolo 51 della Costituzione, senza garantire una effettiva parità di accesso alle cariche elettive. In particolare, il passaggio dal principio di parità, con la riserva del 50 per cento, a quello di equilibrio, con la quota minima di un terzo del totale dei candidati, a suo giudizio è accettabile solo se assistito da una sanzione efficace, come l'inammissibilità delle liste che non rispettino le prescrizioni di legge. La sanzione pecuniaria indicata nel testo del relatore, in particolare per i movimenti e partiti politici che non hanno diritto a usufruire del contributo per le spese elettorali, appare invece del tutto inefficace.

Giudica assai grave, inoltre, il contenuto del comma 2-ter che si propone di introdurre all'articolo 18-bis del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in base al quale si rinunciarebbe di fatto al principio di equilibrio e anche per la parte dei seggi assegnati con metodo proporzionale; una scelta incomprensibile, visto che non trattandosi di collegi uninominali e non essendo previsto il voto di preferenza, in quel caso vi sarebbero le condizioni ideali per applicare il principio costituzionale nella sua integrità.

Conclude, invitando il relatore a riconsiderare le disposizioni che recano le sanzioni per l'inosservanza della disciplina e si riserva di presentare emendamenti in tale direzione.

La senatrice BAIÒ DOSSI (*Mar-DL-U*) sottolinea che, al di là degli aspetti eminentemente giuridici, si dovrebbe considerare l'obiettivo anomalia della situazione italiana in cui la presenza femminile nelle assemblee elettive è ancora ai livelli di quella registrata nelle prime elezioni politiche dell'epoca repubblicana; il che dimostra, a suo avviso, che i meccanismi di rappresentanza non funzionano correttamente.

Ciò premesso, ritiene che l'attenuazione del principio della parità fra i sessi nella composizione delle liste potrebbe ammettersi solo se, come previsto in altri ordinamenti, si stabilisse l'irricevibilità delle liste che non rispettano i requisiti di legge. Se l'obiettivo è di aumentare la presenza femminile nelle assemblee elettive, a suo giudizio è necessaria una norma più ambiziosa, che contrasti il *modus operandi* tradizionalmente praticato dai partiti. L'introduzione di norme di principio non soste-

nute da sanzioni efficaci potrebbe invece determinare l'effetto contrario, di scoraggiare l'elettorato femminile e di allontanarlo anche di più dalla competizione elettorale.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) osserva che la elusione delle norme che intendono promuovere le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive potrebbe realizzarsi anche attraverso l'assegnazione di collegi più o meno sicuri all'uno o all'altro sesso. E' dunque indispensabile, a suo avviso, anzitutto confermare il principio di una composizione paritaria delle liste che, seppure non garantisce di per sé un risultato equilibrato in termini di eletti ed elette, fornisce comunque maggiori opportunità in quella direzione.

Ritiene, inoltre, che la disciplina disegnata nel testo proposto dal relatore abbia valore solo virtuale. Analogamente a quanto previsto per altre ipotesi di limitazione dell'elettorato passivo, l'inosservanza delle prescrizioni di legge, a suo giudizio, non può non comportare l'inammissibilità della lista; la sanzione pecuniaria, peraltro modesta, ha invece il significato di indicare la derogabilità e la marginalità della riserva. Giudica paradossale, inoltre, la norma di cui all'articolo 7, in base alla quale la violazione della legge è perfino indicata nei manifesti elettorali.

Analogamente a quanto proposto dalle senatrici Dentamaro e Baio Dossi, auspica che l'eventuale riduzione della riserva per uno dei due sessi sia accompagnata da un efficace sistema di sanzioni ed eventualmente da un meccanismo premiale per le liste che ottengano risultati elettorali equilibrati.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) esprime il dissenso sul testo proposto dal relatore e ancor di più sulle ipotesi alternative appena avanzate, giudicando sbagliata la politica delle quote, specie se applicata ai sistemi elettorali, poiché si basa sul presupposto che vi siano cittadini da tutelare e favorire nella competizione democratica.

Condivide le osservazioni critiche espresse dal senatore Bassanini nei riguardi della disposizione di cui all'articolo 7, volta a segnalare la illegittimità delle liste che non rispettino la riserva dei candidati dell'uno o dell'altro sesso. In generale, ritiene irrealistica l'applicazione del principio, soprattutto nei numerosissimi piccoli comuni dove l'irrigidimento nella composizione delle liste rischia di determinare anomalie e contraddizioni, inducendo persino alla presentazione di liste formate in ambito familiare.

Conclude, ribadendo la contrarietà a un provvedimento che, a suo avviso, configura un cedimento a una moda demagogica, che appare inapplicabile e in definitiva contrario allo sviluppo del ruolo politico delle donne.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) condivide le perplessità sul principio di suddivisione per quote nelle candidature per l'elezione dei consigli comunali. La sanzione dell'inammissibilità, proposta in alcuni interventi, a suo giudizio sarebbe censurabile anche sotto il profilo costituzionale, poiché in alcuni casi e realtà locali potrebbe mancare del tutto il presupposto

che renda possibile la concreta attuazione della norma, quando non vi siano candidati in numero sufficiente, dell'uno e dell'altro sesso.

Conclude, auspicando che la Commissione consideri favorevolmente il testo proposto dal relatore, a suo avviso, equilibrato e ribadendo la sua avversione alla politica delle quote, che contrasterebbe con gli interessi dei partiti ma soprattutto degli elettori.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*), replicando alle osservazioni svolte dai senatori Del Pennino e Magnalbò, osserva che le iniziative legislative proposte per attuare il principio di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive non realizzano una politica delle quote, poiché non condizionano il risultato elettorale in termini di proporzione fra eletti ed elette. Esse si propongono di favorire una partecipazione in condizioni di non eccessiva disparità: a suo giudizio, una visione liberale della democrazia non può ignorare la necessità di assicurare un adeguato livello di rappresentanza alle donne, che costituiscono una parte assai importante della società, anche sotto l'aspetto qualitativo. Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Magnalbò, ritiene che il presupposto, ovvero la disponibilità di candidate, esista e presenti qualità elevate, ma il sistema dei partiti non consente di valorizzarlo e di assicurare una adeguata rappresentanza al mondo femminile.

Come testimoniano le esperienze di altri ordinamenti, ad esempio quello francese, una maggiore partecipazione delle donne e dei giovani alla vita politica consentirebbe, invece, di conseguire successi anche sotto il profilo dello sviluppo sociale. E' inaccettabile, dunque, che proprio al livello cruciale delle istituzioni rappresentative il ruolo delle donne sia penalizzato.

Ricorda quindi il disegno di legge da lei presentato unitamente al senatore Amato (A.S. 1732), che si propone di attuare il principio introdotto all'articolo 51 della Costituzione. Ricorda, inoltre, le convergenti dichiarazioni delle forze politiche e del Governo, in particolare da parte del ministro Stefania Prestigiacomo, a sostegno di quella iniziativa, sostanzialmente recepita, infine, in sede di modifica della legge per l'elezione del Parlamento europeo. Tuttavia, malgrado le proclamazioni di intenti nell'imminenza della competizione elettorale, la sua parte politica ha dovuto ricorrere allo spazio dedicato alla discussione delle iniziative dei Gruppi di opposizione per riproporre l'argomento all'attenzione del Senato.

La successiva presentazione di un disegno di legge del Governo (A.S. 3051) – a suo avviso improprio, perché riguardante la materia elettorale e un argomento sollecitato dai Gruppi di opposizione, che ha provocato un ritardo nella discussione, visto il conseguente rinvio in Commissione – è stata accolta dal suo Gruppo come un segno di volontà positiva, diretta a concludere l'*iter* del provvedimento. Invece, il testo del relatore si rivela del tutto inadeguato, in particolare perché supera il principio dell'alternanza dei candidati perfino nelle liste bloccate per l'assegnazione dei seggi della Camera dei deputati con metodo proporzionale. Emblematica

è, a suo avviso, l'introduzione di un riferimento esplicito a «uomini» e «donne».

Conclude, auspicando che la maggioranza rifugga dall'attuare una prova di forza in base alla prevalenza parlamentare e dimostri sensibilità su una materia che pone questioni di civiltà e che quindi merita l'individuazione di situazioni condivise.

Il senatore FALCIER (*FI*) richiama l'attenzione del relatore al fine di chiarire le competenze in materia di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8. Esprime, inoltre, perplessità sul contenuto dell'articolo 7, ove si prevede che i manifesti elettorali indichino se le liste rispettano o meno le disposizioni della legge nelle elezioni provinciali e comunali.

Il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione sul testo unificato proposto dal relatore.

Il relatore MALAN (*FI*) replica agli intervenuti osservando che non deve considerarsi offensivo il riferimento a «uomini» e «donne» al comma 2-ter, anche se il testo può essere migliorato, inserendo la formula «dell'uno e dell'altro sesso».

A proposito della pretesa inefficacia delle sanzioni, sottolinea che la sanzione pecuniaria di 5.000 euro per ogni candidato dello stesso sesso in più rispetto al massimo consentito riguarda le liste che non abbiano diritto a usufruire del contributo per le spese elettorali, la cui situazione finanziaria si può presumere ben diversa da quella dei partiti ammessi al rimborso. Si tratta in ogni caso dello stesso ammontare previsto per l'inosservanza delle analoghe disposizioni per l'elezione del Parlamento europeo.

Quanto alle elezioni dei Consigli provinciali e comunali, osserva che la formazione delle liste locali può essere anche più difficile; a suo avviso, è inopportuno introdurre disposizioni rigide e di difficile attuazione. Il principio dell'alternanza fra i candidati, o quello delle quote con sanzioni di inammissibilità, sarebbe in contraddizione con l'intenzione di alcune forze politiche, ormai matura, di introdurre un sistema di scelta dei candidati attraverso elezioni primarie, ma anche con l'esigenza di assicurare in ogni ambito la scelta dei candidati migliori. In particolare, tali inconvenienti sarebbero assai rilevanti nei sistemi elettorali basati su sistemi uninominali.

Giudica interessante, infine, l'ipotesi illustrata dal senatore Bassanini di un sistema di incentivi per le forze politiche che conseguono risultati elettorali equilibrati. Si riserva quindi di presentare un apposito emendamento in tale direzione.

Il sottosegretario D'ALÌ, a nome del Governo, si riserva di intervenire in sede di esame e votazione degli emendamenti.

Il presidente PASTORE ricorda che il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo riprenderà giovedì 7 ottobre, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal relatore che – come già convenuto – potranno essere presentati sino alle ore 18 di domani, 6 ottobre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

549^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SUL CALENDARIO DELLE AUDIZIONI PRELIMINARI ALL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il presidente AZZOLLINI informa che, secondo quanto comunicato dal Gruppo della Lega Padana, il senatore Moro viene sostituito, all'interno della Commissione, dal senatore Paolo Franco, già componente della 6^a Commissione. Contemporaneamente, il senatore Moro sostituisce il senatore Franco Paolo nella Commissione finanze come membro effettivo, nonché il senatore Vanzo, in qualità di membro supplente del senatore Castelli, nella Commissione bilancio.

Ringraziando, pertanto, il senatore Vanzo, per il proficuo lavoro svolto nell'ambito della Commissione e ribadendo gli auguri formulati al senatore Moro per la sua elezione a Vice Presidente del Senato, esprime loro i migliori auspici per il prosieguo delle loro attività parlamentari.

Si unisce unanime la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto con i componenti dell'Ufficio di Presidenza e con i rappresentanti dei Gruppi, è stata chiesta l'autorizzazione al Presidente del Senato, successivamente accordata, per lo svolgimento della consueta indagine conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio, nel cui ambito è prevista l'audizione dei medesimi soggetti già ascoltati lo scorso anno. Considerato che le suddette audizioni avranno luogo presso la Camera dei deputati e che si dovrà tener conto delle votazioni in Assemblea già calendarizzate, per quanto con-

cerne la corrente settimana le stesse avranno luogo secondo il calendario già diramato, iniziando mercoledì 6 ottobre, alle ore 14 con l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, cui seguirà, giovedì 7, alle ore 14, l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Infine, venerdì 8 verranno auditi, alle ore 14,30, i rappresentanti della Corte dei conti, alle ore 15,45 quelli dell'ABI, alle ore 16,45 quelli dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM e alle ore 18 gli esponenti della CGIL, della CISL e della UIL.

Per quanto concerne il prosieguo della procedura informativa nella prossima settimana, le audizioni dovrebbero riprendere da martedì 12 ottobre, alle ore 9, per concludersi giovedì 14 ottobre, sulla base dell'ulteriore calendario che è in corso di definizione d'intesa con la Commissione omologa dell'altro ramo del Parlamento.

Prende atto la Commissione.

AFFARE ASSEGNATO

Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008 (Doc. LVII, n. 4-bis)

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI introduce il dibattito sulla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2005-2008, invitando il relatore a svolgere il proprio intervento.

Il relatore IZZO (*FI*) illustra la Nota di aggiornamento in titolo, evidenziando che la principale novità rispetto al passato è l'introduzione del limite del 2 per cento alla crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni rispetto a quella dell'anno precedente, fatta eccezione per alcune voci (prestazioni sociali, interessi sui titoli di Stato e contribuzione al bilancio comunitario). Tale misura, che troverà la sua esplicitazione nell'ambito della legge finanziaria 2005 appena presentata al Parlamento, pur nella sua semplicità, rappresenta, a suo avviso, un intervento incisivo ed appropriato, in grado di contribuire efficacemente al contenimento della spesa.

Altro caposaldo della manovra finanziaria per gli anni 2005-2008 è dato poi dalla crescita delle entrate tributarie, per le quali si prevede un aumento del 3,5 per cento. Sottolinea che la combinazione delle maggiori entrate e delle minori spese, come delineata analiticamente nella nuova legge finanziaria, consentirà un significativo riequilibrio dei conti pubblici ed il contestuale reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il rilancio e lo sviluppo dell'economia. In tal senso, ritiene confortanti i dati relativi all'ultimo trimestre, come esposti nella Relazione previsionale e programmatica: in particolare, risulta chiaramente il percorso di riduzione dell'indebitamento netto, che costituisce uno dei principali obiettivi della manovra di finanza pubblica per il 2005.

Un ulteriore contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica potrà comunque venire anche dall'accelerazione del programma di privatizzazioni e dismissioni immobiliari, che aiuteranno a ridurre significativamente il debito pubblico.

Rileva, quindi, la pretestuosità delle critiche sollevate da parte dell'opposizione alla manovra finanziaria presentata dal Governo e di cui la Nota di aggiornamento in esame fornisce le linee essenziali, sottolineando che le argomentazioni addotte contro tali interventi appaiono prive di un reale fondamento, quando confrontate con la realtà dei fatti. In particolare, l'opposizione non tiene conto del complessivo scenario macroeconomico, non solo interno ma internazionale, che vede il rallentamento delle economie degli altri paesi più sviluppati, come gli Stati Uniti ed il Giappone. Perfino la Cina ha rallentato la sua crescita, che per il 2005 si prevede in calo dal 9 al 7-7,5 per cento, pur mantenendosi quindi su livelli assai elevati. Tale calo della domanda internazionale impone necessariamente una politica di sostegno della domanda interna, che è quanto il Governo si appresta a realizzare nella manovra finanziaria mediante una serie di azioni miranti, da un lato, a ridurre le imposte e, dall'altro, a sostenere il potere d'acquisto, al fine di dare nuovo slancio ai consumi e quindi di favorire lo sviluppo e la ripresa dell'economia.

Infine, ritiene necessario rispondere ad una serie di critiche avanzate da più parti circa il presunto taglio, operato nella manovra finanziaria, delle risorse per il Mezzogiorno d'Italia. Rileva che si tratta di affermazioni ripetitive e scontate, che però non corrispondono alla realtà, in quanto il Governo non ha ridotto i fondi destinati allo sviluppo del Sud, soprattutto delle imprese, ma ha avviato un'opera di revisione della tipologia di incentivi e delle modalità con cui gli stessi vengono concessi. È, infatti, necessario abbandonare la vecchia politica assistenzialista dei contributi a fondo perduto e sostituirla con una politica di riduzione della fiscalità e di incentivi mirati, per favorire la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti, nella convinzione che il rilancio del Sud è condizione per il rilancio dell'intero Paese. Conclude, infine, proponendo di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Nota di aggiornamento in esame ed auspicando che sulla stessa e sui documenti di bilancio che verranno in seguito discussi in Parlamento si possa registrare un dibattito serio e proficuo, con il contributo di tutte le forze politiche della maggioranza e dell'opposizione.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che la Nota di aggiornamento afferma che il raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento del 2,7 per cento del PIL è assicurato dal complesso delle misure indicate nella sezione II della Relazione previsionale e programmatica. Appare quindi indispensabile poter disporre di tale documento, al fine di valutare compiutamente le politiche delineate nella Nota e che troveranno esplicitazione nella manovra di finanza pubblica appena presentata dal Governo al Parlamento. In particolare, ritiene un inutile esercizio discettare intorno al preannunciato blocco della spesa delle pubbliche amministrazioni al 2

per cento, senza conoscere il dato di partenza cui si riferisce tale percentuale, e che si trova appunto nella richiamata sezione della Relazione previsionale e programmatica.

Chiede, pertanto, al Governo di fornire tale documentazione nel più breve tempo possibile, osservando che in caso contrario non avrebbe senso proseguire l'esame della Nota di aggiornamento.

Il sottosegretario VEGAS conferma la disponibilità a fornire la documentazione richiesta dal senatore Morando, non appena predisposta dai competenti uffici.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene quindi di sospendere la seduta per consentire al Governo di verificare la disponibilità della documentazione richiesta.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 12,05.

Il sottosegretario VEGAS precisa che la Sezione II della Relazione previsionale e programmatica potrà essere difficilmente disponibile in data odierna poiché la sua predisposizione dovrebbe richiedere qualche giorno. Rileva tuttavia che i dati essenziali cui fa riferimento la Nota di aggiornamento al DPEF, peraltro riportati nelle Tabelle allegate al *dossier* del Servizio del bilancio, sono stati illustrati ieri nella esposizione economico-finanziaria svolta presso l'altro ramo del Parlamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, il quale ha inoltre preannunciato la presentazione di informazioni dettagliate sulle spese cui verrà applicato il limite di crescita del 2 per cento di cui agli articoli 2 e 3 della legge finanziaria. Propone, pertanto, di procedere con l'esame del documento in titolo tenendo conto che in sede di esame della legge finanziaria sarà possibile approfondire ulteriormente eventuali discrepanze riscontrate in ordine ai dati presentati.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea la gravità dell'assenza dei dati richiesti: tra le modifiche più salienti introdotte alle indicazioni recate dal DPEF esaminato lo scorso luglio dalla Nota di aggiornamento in esame figura, infatti, oltre alla contrazione della spesa per interessi, la novità del tetto del 2 per cento all'incremento della spesa delle pubbliche amministrazioni, salvo le eccezioni indicate, con espresso riferimento alla Sezione II della Relazione previsionale e programmatica, che dovrebbe illustrare voce per voce l'entità dei rispettivi effetti finanziari. L'assenza di dati è tanto più grave in considerazione delle difficoltà pratiche e concettuali all'applicazione di un tetto del 2 per cento alla crescita delle spese delle pubbliche amministrazioni, tenuto conto che uno dei problemi più delicati è l'individuazione dell'importo di base rispetto al quale calcolare il suddetto limite di crescita. Il dato relativo alla spesa per il 2004, voce per voce, sarà infatti acquisito solamente nel 2005, in sede di elaborazione del consuntivo, il quale, al contrario, a settembre 2004

non è ovviamente disponibile, per cui il Governo non può che avvalersi di dati tendenziali, per ciascuna unità previsionale di base, che ha utilizzato per costruire la propria stima sugli effetti finanziari derivanti dalla suddetta misura.

Osserva, tuttavia, che a rigore sarebbe stato più corretto assumere come importi di riferimento quelli del 2003, in relazione ai quali i dati di consuntivo sono già disponibili, stabilendo ovviamente un limite di crescita più elevato del 2 per cento, al fine di ottenere il medesimo risultato complessivo. Si pone quindi un evidente problema di ammissibilità dei documenti di bilancio, i quali sono basati sul suddetto schema, alla luce dei Regolamenti di Camera e Senato. In questa sede – che non è quella competente per la verifica preliminare dei documenti di bilancio – si potrebbe anche accedere all'ipotesi di utilizzare come base di riferimento del limite di crescita del 2 per cento gli importi del 2004, ma allora risulta tanto più grave non disporre dei dati cui rinvia la stessa Nota di aggiornamento del DPEF, lacuna che rende l'esame del documento in titolo pressoché inutile.

Soffermandosi quindi sui dati relativi alla riduzione della spesa per interessi in rapporto al PIL programmatico, che emerge dalla Nota di aggiornamento, l'oratore evidenzia la significativa entità della stessa che giunge, alla fine del quadriennio di riferimento, ad un importo corrispondente a quasi mezzo punto di PIL (per una spesa complessiva, nel 2008, pari al 5,6, anziché al 6 per cento del PIL). Ma la stessa Nota di aggiornamento non fornisce una documentata spiegazione delle cause che hanno determinato questa variazione. Nel corso dell'esposizione economico-finanziaria preliminare alla Camera il Ministro dell'economia e delle finanze ha parlato di un errore rispetto alle valutazioni riportate nel DPEF presentato lo scorso luglio. Ritiene, tuttavia, che al riguardo sarebbe stato più giusto definire l'atteggiamento adottato lo scorso luglio come prudentiale, scelta quanto mai opportuna alla luce dei segnali di riscaldamento dei tassi internazionali. Ora, invece, la Nota di aggiornamento segnala una sensibile riduzione della spesa per interessi che sembra correlata anche ad una accelerazione del calendario delle privatizzazioni, per cui, ad una più rapida riduzione del volume del debito si accompagna una riduzione dei relativi oneri. Al riguardo manca tuttavia una qualunque indicazione sull'entità della quota delle privatizzazioni previste per il 2005, pari a circa 25 miliardi di euro, che si intende anticipare al 2004 per produrre una riduzione della spesa per interessi già a partire dal 2005 nonché sulle ulteriori anticipazioni delle privatizzazioni già ipotizzate per gli anni successivi che si renderanno necessarie per produrre i risparmi sulla spesa per interessi indicati. L'oratore passa quindi ad esaminare le indicazioni relative alla crescita delle entrate tributarie, stimata dalla Nota in titolo nell'ordine del 3,5 per cento. Osserva, al riguardo, come tale dato appaia in controtendenza rispetto ai dati forniti con il DPEF presentato lo scorso luglio, dove si indicava, a legislazione vigente, una riduzione tendenziale della pressione fiscale pari a un punto di PIL nel 2004, dal 42,8 a 41,8, con la discesa di un altro punto nel 2005. Allora l'opposizione si adoperò, come proposto nella risoluzione presentata dalla minoranza, per governare

tale caduta della pressione fiscale ritenendo pregiudizievole, per il sistema economico e finanziario, l'assenza di un indirizzo in ordine ad un fenomeno così rilevante. In tale occasione il Governo non ritenne di illustrare indirizzi programmatici specifici mentre, nella Nota di aggiornamento in esame, si riscontra una crescita delle entrate tributarie che appare molto significativa. Al riguardo occorre chiarire, tuttavia, se la mancata contrazione della pressione fiscale già prevista nel quadro tendenziale sia ascrivibile agli effetti del disegno di legge finanziaria in quanto si tratta di un profilo non irrilevante ai fini di un giudizio sulle scelte di politica economica del Governo. La manovra sulle entrate prevista dalla legge finanziaria, che comporterà maggiori entrate per circa 7 miliardi di euro, risulta comunque superiore come entità all'intervento per la riduzione delle aliquote ed altre riduzioni d'imposta preannunciato quale provvedimento «affiancato» alla legge finanziaria, per un importo corrispondente a circa 6 miliardi di euro. A prescindere dalle valutazioni sulla natura del suddetto provvedimento «affiancato» (che, in altra sede, dovrà essere necessariamente approfondita), appare dunque legittimo affermare che la manovra finanziaria in corso comporterà complessivamente un inasprimento della pressione fiscale pari a circa 1 miliardo di euro, dato rispetto al quale occorre comunque chiarire come si determina la crescita delle entrate tributarie per un importo del 3,5 per cento indicata nella Nota di aggiornamento al DPEF. A tale proposito, occorre altresì chiarire se i cosiddetti interventi di «manutenzione fiscale» preannunciati dal Ministro dell'economia e delle finanze comporteranno maggiori entrate sulla base della legislazione vigente, in quanto operati con provvedimenti amministrativi, ovvero solo a seguito delle norme introdotte con la manovra finanziaria.

Ricorda, infine, che lo scorso luglio, in occasione dell'esame del DPEF, il Governo negò la possibilità che dalla manovra di 24 miliardi di euro preannunciata derivassero effetti depressivi sull'economia riservandosi di fornire, in una fase ulteriore, i dettagli dell'articolazione interna della suddetta manovra. Ora che tali dettagli sono emersi, con la presentazione del disegno di legge finanziaria, non appare più sostenibile l'assunto che la manovra possa evitare un effetto depressivo, sia per quanto attiene alle ricadute delle misure fiscali, sia per quanto attiene all'impatto del vincolo alla spesa delle pubbliche amministrazioni. Sotto il profilo quantitativo, non si può nemmeno sostenere che l'effetto depressivo della manovra possa essere compensato dalla preannunciata riforma fiscale, pertanto, evidenzia come in proposito la Nota di aggiornamento sembri confermare i rilievi espressi dall'opposizione lo scorso luglio, in sede di esame del DPEF.

Sottolinea, quindi, l'intenzione della sua parte politica di approfondire i suddetti profili anche in Assemblea, oltre che in Commissione, e ribadendo il rammarico per la mancata disponibilità dei dati richiamati nel documento in titolo, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, che comunica di aver testé ricevuto conferma della mancata disponibilità della sezione II della Relazione previsionale e programmatica in tempo utile per l'esame del documento in titolo, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 11,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,35.

550^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARE ASSEGNATO

Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008 (Doc. LVII, n. 4-bis)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è iniziata la discussione generale sulla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) osserva preliminarmente che la Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria avrebbe la precipua finalità di far fronte a modificazioni del quadro macro-economico che determinino un effetto sul quadro tendenziale dei conti dello Stato. A suo giudizio, invece, con la Nota di aggiornamento in esame si apportano solamente delle modifiche ottimistiche ai

dati di programmazione contenuti nel DPEF. Al di là di questo rilievo metodologico, sul quale incide altresì il ritardo con cui il Governo ha presentato lo stesso DPEF alle Camere, osserva come il miglioramento degli obiettivi finanziari previsti nella nota sembrerebbe fondarsi su tre fattori, in realtà, tutti da verificare. Il primo di essi consisterebbe nella trasposizione in Italia del cosiddetto «metodo Gordon Brown» concernente il tetto del 2 per cento alle spese delle pubbliche amministrazioni. Il secondo trarrebbe fondamento dalla nuova calendarizzazione delle privatizzazioni. Il terzo si fonderebbe su una valutazione più ottimistica della previsione di spesa per gli interessi sul debito.

Muovendo proprio da quest'ultimo elemento, si dichiara in disaccordo con l'ottimismo sotteso alle previsioni del Governo, osservando che l'andamento della spesa per interessi risente dell'evoluzione dei tassi d'interesse sui mercati finanziari internazionali, per i quali tutti i più accreditati istituti di ricerca prevedono un rialzo nel prossimo futuro. Tenuto conto, inoltre, che il debito per l'anno 2003 ammonta al 106,2 per cento, mentre per il 2004 si prevede una riduzione sostanzialmente irrilevante al 106 per cento, evidenzia che si tratta, a suo modo di vedere, di un obiettivo al contempo modesto e difficilmente raggiungibile, non appena si consideri la discrasia tra la stima contenuta nel DPEF e i dati relativi all'attuale tendenza (per la quale peraltro il Governo non fornisce alcun tipo di informazione). Ugualmente critico si dichiara verso l'obiettivo del 104,1 per cento previsto per il 2005, anch'esso ben lungi dal poter essere realisticamente perseguito senza una significativa modifica di rotta nella politica economica del Governo.

Analoghi dubbi esprime circa gli obiettivi indicati per l'avanzo primario, che appaiono eccessivamente ottimistici in confronto agli andamenti tendenziali.

Venendo, poi, al problema delle dismissioni, dichiara che la propria parte politica non è pregiudizialmente contraria ad una tale operazione sul patrimonio pubblico, purché essa sia condotta secondo criteri di trasparenza e senza che si sostanzi in una svendita priva di rigore. In tal senso, auspica che il Governo possa offrire precise e circostanziate informazioni sulle dismissioni immobiliari, in una fase in cui la conclusione delle operazioni «Scip 1» e «Scip 2» non ha dato luogo ad un effettivo avvio dell'operazione «Scip 3», la quale, per quel che se ne sa, appare in fase di stasi, mettendo quindi in dubbio la possibilità di realizzare il rilevante volume di entrate previsto dal Governo a partire dal 2005.

Circa la rilevante questione dei limiti di spesa imposti alle pubbliche amministrazioni, per la cui capacità di contenimento il Governo pare fare affidamento sul citato «metodo Gordon Brown», a suo modo di vedere, essa appare un'iniziativa che manca di una visione realistica di lungo periodo e che, tra l'altro, sembra viziata dall'impossibilità di computare in modo certo e preciso l'andamento tendenziale della stessa spesa pubblica. In ogni caso, il riferimento uniforme ad un tetto di spesa del 2 per cento appare foriero di effetti negativi, producendo esso variazioni di spesa casuali e differenti di comparto in comparto. Conclude rilevando che lo

stesso sistema di dismissioni cui ha fatto dianzi riferimento, non sembra esente da connotazioni «creative» dal momento che esso si basa, in realtà, su una cessione alla Cassa depositi e prestiti, il che, tra gli altri effetti, non potrà determinare un reale incremento dell'efficienza né un avanzamento nel processo di liberalizzazione, obiettivi, questi, che rimangono preminenti per ogni procedimento di dismissione e di privatizzazione.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) osserva che la Nota di aggiornamento in esame non reca significative variazioni rispetto al quadro fornito dal Documento di programmazione economico-finanziario (DPEF) approvato prima della pausa estiva, introducendo essenzialmente una riduzione dei valori della spesa per interessi (peraltro dovuta anche alla necessità di correggere un errore materiale contenuto nel DPEF, secondo quanto indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze dinanzi alla Camera dei deputati), nonché un lieve aggiustamento in senso più ottimistico degli obiettivi di finanza pubblica illustrati nel DPEF. Tuttavia, il brevissimo lasso di tempo trascorso dall'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria non consente di valutare compiutamente tali differenze, anche per la carenza di informazioni fornite dal Governo.

Entrando nel merito, rileva che nella tavola 2 della Nota di aggiornamento è riportato un dato dell'avanzo primario in percentuale sul PIL che mostra una preoccupante flessione, passando dal 3,1 per cento del consuntivo 2003, all'1,3 per cento dell'assestamento 2004, che tiene conto delle misure introdotte dalla legge n. 191 del 2004 e che è addirittura inferiore all'1,6 per cento delle previsioni della legge di bilancio 2004. Tale andamento negativo testimonia la cattiva gestione della finanza pubblica operata dall'attuale Governo, che ha condotto ad una totale perdita di controllo dei conti pubblici.

Osserva poi le gravi irregolarità procedurali legate alla modalità di presentazione del documento in esame, in quanto, come rilevato da più parti, si dispone un tetto del 2 per cento alle spese delle pubbliche amministrazioni in maniera indiscriminata, senza fornire alcuna indicazione sulle spese coinvolte, espropriando, quindi, il Parlamento del proprio ruolo decisionale e di controllo, analogamente a quanto accaduto con il cosiddetto decreto «taglia-deficit» (decreto-legge n. 168 del 2004). Al fine di poter esprimere una valutazione esaustiva, sarà pertanto necessario attendere che il ministro Siniscalco, come promesso dinanzi alla Camera dei deputati, fornisca il dettaglio delle spese che verranno incluse ed escluse dal suddetto limite, nonché i relativi dati normativi.

Un'altra grave lacuna, già segnalata dal senatore Ripamonti, concerne le informazioni circa le dismissioni e le privatizzazioni che, secondo quanto preannunciato dal Governo, dovrebbero portare 19,5 miliardi di euro nel 2004 e addirittura 25 miliardi di euro negli anni successivi: in realtà, non si capisce come ciò possa essere realizzato e quali sarà la nuova calendarizzazione delle dismissioni preannunciata nella Nota di aggiornamento, mentre mancano anche le notizie sull'esito delle privatizzazioni già avviate.

Infine, lamenta che il Governo non abbia ancora chiarito che forma prenderà il preannunciato provvedimento sulla competitività che dovrà accompagnare la manovra di bilancio: non si sa se si tratterà di un decreto-legge, di un disegno di legge ordinario o di un collegato (cosa peraltro impossibile dato che l'elenco dei collegati doveva essere inserito nel DPEF e non lo si è fatto). Auspica che il Governo fornisca delucidazioni sul punto, anche per evitare il ripetersi dell'anomala procedura dello scorso anno, quando una parte sostanziale della manovra era contenuta nel decreto-legge n. 269 del 2003, che accompagnava i documenti di bilancio.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) fa presente che, rispetto al DPEF, nella Nota di aggiornamento è mutato il quadro macroeconomico di riferimento. Nel DPEF si prevedeva che nel 2004 l'economia internazionale sarebbe tornata a crescere e che anche l'Europa avrebbe beneficiato della ripresa, seppure in misura inferiore: in particolare, le previsioni formulate dal Governo scontavano che l'Italia avrebbe registrato un tasso di sviluppo sostanzialmente equivalente a quello degli altri Paesi europei, segnatamente la Francia e la Germania (per le quali si prevedeva una crescita fra l'1,4 e l'1,7 per cento). Viceversa, gli ultimi dati della Relazione previsionale e programmatica mostrano che nell'area dell'euro la Francia e la Germania aumentano molto più del previsto, e soprattutto più dell'Italia che rimane il fanalino di coda. Della progressiva perdita di competitività del nostro Paese sui mercati internazionali sembra che il Governo non voglia però tenere conto: evidenzia al riguardo che l'aumento della pressione fiscale preannunciato nella Nota di aggiornamento in esame non stimola certamente i consumi e la ripresa economica, ma aggrava le caratteristiche recessive della politica del Governo che l'opposizione aveva già denunciato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 168 del 2004.

Fa presente di comprendere la necessità di aumentare la pressione fiscale per risanare i conti pubblici, ma sottolinea che questo risultato discende direttamente dalla pessima gestione operata dal Governo, che negli ultimi anni ha determinato un aumento vertiginoso della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni e portato fuori controllo la finanza pubblica. L'altro versante dell'azione di risanamento avviata dal Governo è il blocco imposto all'aumento delle spese delle pubbliche amministrazioni entro il tetto del 2 per cento: a suo avviso, si tratta tuttavia di una misura aleatoria e di incerta realizzazione, in quanto vengono escluse espressamente una serie di voci (prestazioni sociali, interessi sui titoli di Stato e contribuzione al bilancio comunitario) che rappresentano la parte più rilevante degli oneri a carico della pubblica amministrazione. Il ministro Siniscalco, inoltre, ha precisato che il blocco riguarderà solo gli investimenti fissi lordi ed i consumi intermedi, ma questi aggregati comprendono molte spese di carattere necessario per il funzionamento degli enti interessati e non sembra che possano essere compressi arbitrariamente, come una sorta di letto di Procuste, per fare spazio a nuove riduzioni di spesa.

Non appare inoltre assolutamente chiaro su che cosa vada computato il tetto del 2 per cento, se sul consuntivo delle spese 2004 (peraltro non

ancora disponibile) ovvero sull'andamento tendenziale della spesa a legislazione vigente, che però il Governo non indica. Ritiene, quindi, necessario chiarire questo punto, nonché indicare esplicitamente le spese che verranno effettivamente incluse nel tetto, al fine di valutare nel merito i singoli interventi e i meccanismi normativi sostanziali che ne sono alla base. Si tratta di una questione di correttezza e trasparenza nei confronti del Parlamento che non può essere disattesa.

Per quanto concerne il previsto aumento delle entrate tributarie, rileva che mediante la revisione degli studi di settore e l'aumento delle tariffe dei servizi degli enti locali, il Governo va a colpire in modo indiscriminato fra tutte le categorie sociali, con la conseguenza che i maggiori oneri alla fine ricadranno sui comuni cittadini. Ritiene che anche questo risultato derivi dalla gestione dissennata della finanza pubblica condotta dal Governo negli ultimi anni: ricorda, in particolare, le mirabolanti riforme in campo fiscale e scolastico progettate dal Governo con coperture finanziarie aleatorie, che ora non possono essere realizzate concretamente per la mancanza di risorse.

Richiama infine l'obiettivo, già indicato nel DPEF e confermato nella Nota di aggiornamento, di ricondurre l'indebitamento netto al 2,7 per cento del PIL nel 2005 ed a valori progressivamente inferiori negli anni successivi: il Governo non indica tuttavia qual è l'andamento tendenziale del fabbisogno, ciò che non consente di verificare la credibilità di tali obiettivi, mentre pone il sospetto che gli stessi verranno realizzati mediante alchimie contabili ed altri esempi di finanza creativa.

Denuncia quindi ancora una volta che la politica del Governo abbia sperperato inutilmente risorse finanziarie, che ora non sono più disponibili per avviare il rilancio dell'economia e realizzare le riforme di cui il Paese avrebbe bisogno, sia quelle, pur criticabili, delineate dal Governo medesimo, sia quelle, ben più importanti, legate all'attuazione della cosiddetta Agenda di Lisbona.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di sospendere la seduta, per consentire lo svolgimento della Sottocommissione per i pareri, in relazione ad alcuni pareri di particolare urgenza da rendere in sede consultiva.

La seduta, sospesa alla ore 15,50, riprende alle ore 16,30.

Il senatore FERRARA (FI) rileva che la Nota di aggiornamento in esame, pur apprezzabile in quanto reca un miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica rispetto ai valori indicati nel DPEF, appare di difficile valutazione, stante la sua contestualità con la presentazione della manovra finanziaria in Parlamento. Se è certamente giusto che il Governo corregga gli obiettivi programmatici in presenza di nuovi dati, ritiene tuttavia opportuna una riflessione sul valore della Nota di aggiornamento in rapporto alla funzione di programmazione che la legislazione assegna al DPEF.

Entrando nel merito, osserva che la mancanza del dato sugli andamenti tendenziali a legislazione vigente degli aggregati di finanza pubblica, nonché l'anticipazione di alcuni contenuti della manovra già in discussione rendono di non facile lettura il documento in esame. Auspica pertanto che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione, soprattutto in relazione alle spese che dovranno essere contenute nel tetto del 2 per cento, rilevando che, al di là di sterili polemiche, un corretto giudizio su tali questioni potrà essere formulato solo quando saranno disponibili i suddetti dati.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) si associa alle valutazioni critiche già svolte dagli altri componenti dell'opposizione in merito al contenuto della Nota di aggiornamento in esame. In generale, lamenta la scarsa coerenza della manovra finanziaria impostata dal Governo, così come risulta dai documenti presentati al Parlamento, denunciando in particolare il drastico taglio delle risorse a favore delle aree sottoutilizzate. In proposito, segnala che nel disegno di legge di bilancio (atto Camera n. 5311) la tabella dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto ai valori risultanti dal bilancio assestato 2004, mostra per il 2005 l'azzeramento dei residui del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie per ben 1.576 milioni di euro, ed un rilevante taglio delle risorse stanziato sul Fondo per le aree sottoutilizzate per quasi 150 milioni di euro. Analogamente, il disegno di legge finanziaria (atto Camera n. 5310) riporta in tabella F forti riduzioni ai fondi per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per gli anni 2005 e 2006, ovvero spostamenti dei fondi stessi agli anni successivi.

Infine, stigmatizza che nella stessa tabella F non vengano indicati i fondi trasportati da un anno all'altro, rendendone così oltremodo difficile la lettura, malgrado nella scorsa sessione di bilancio, di fronte allo stesso problema, il Governo avesse formalmente accolto un ordine del giorno che lo impegnava a fornire i necessari elementi di dettaglio su tali aggregati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente AZZOLLINI dichiara, infine, conclusa la discussione generale e propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, in cui avranno luogo le repliche del relatore e del Governo, per poi passare alla votazione finale.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che il senatore Paolo Franco, recentemente entrato a far parte della Commissione bilancio, è stato altresì designato quale componente della Sottocommissione per i pareri.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE ED ANTICIPAZIONE
DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA
SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo, e che, inoltre, le sedute antimeridiane di domani, già convocate rispettivamente alle ore 9 e alle ore 9,15, saranno anticipate alle ore 8,30 e alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

329^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Urbani.**La seduta inizia alle ore 15.**PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sullo schema di intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana in ordine alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e ad istituzioni ecclesiastiche**

Il ministro URBANI osserva che lo schema di Intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI) presentato al Parlamento è diretto a modificare la vigente Intesa del 1996, che aveva dato una prima attuazione alla legge n. 121 del 1985, di ratifica dell'Accordo sottoscritto il 18 febbraio 1984 di modificazione del Concordato lateranense del 1929. Quest'ultimo, all'articolo 12, consente infatti alla Santa Sede e alla Repubblica Italiana di intraprendere iniziative per armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso.

Si tratta invero della terza Intesa con la CEI, atteso che, oltre a quella di portata generale del 1996, nel 2000 era stata sottoscritta quella relativa agli archivi e alle biblioteche appartenenti agli enti ecclesiastici.

Sottolinea poi che la revisione della precedente Intesa del 1996 si è resa necessaria a conclusione di un primo periodo, che egli definisce di sperimentazione, soprattutto al fine di tener conto delle novità istituzionali nel frattempo intervenute. Fra queste, egli segnala in particolare la modifica del Titolo V della Costituzione, con riferimento alla ridefinizione della ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia di beni culturali, il nuovo Codice dei beni culturali, approvato con decreto legislativo

n. 42 del 2004, nonché la recente riorganizzazione del Ministero, approvata con decreto legislativo n. 3 del 2004.

Osserva altresì che l'attuale formulazione dell'Intesa recepisce i rilievi critici che la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo del 1984 aveva formulato su una precedente stesura predisposta dall'Osservatorio paritetico centrale Italia-Santa Sede. In proposito ricorda che la Commissione, in data 29 luglio 2004, ha espresso parere convintamente favorevole sull'Intesa in esame.

Nel mettere a disposizione della Commissione una documentazione relativa alle specifiche novità rispetto alla precedente Intesa, il Ministro conclude rilevando che l'obiettivo è quello di ridefinire, come detto alla luce delle più recenti novità istituzionali, le competenze e le procedure che presiedono all'attività di collaborazione fra le autorità religiose, da un lato, e il Ministero e le regioni, dall'altro.

Il PRESIDENTE dichiara indi aperto il dibattito.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) premette una valutazione positiva nei confronti dello schema di Intesa in esame, ritenendo in particolare condivisibile la scelta di tener conto delle principali novità intervenute dal 1996 sia in ambito ecclesiale che, soprattutto, politico ed istituzionale.

Giudica altresì positivamente l'estrema sinteticità del documento, che – a suo avviso – favorisce lo stesso perseguimento degli obiettivi dell'Intesa.

Pone indi alcuni quesiti al Ministro, giudicando anzitutto opportuno un chiarimento in merito ai diversi compiti che la CEI e il Ministero sono chiamati a svolgere con riferimento all'inventariazione e alla catalogazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, di beni culturali mobili ed immobili di interesse religioso.

Più in generale, con riguardo al tema dell'inventariazione, si interroga poi sul rapporto tra l'attività di inventariazione nazionale e quella recata all'articolo 2, comma 3, dello schema in esame.

Il senatore si sofferma inoltre sulla procedura, recata all'articolo 2, comma 5, in materia di interventi di conservazione da effettuarsi negli edifici aperti al culto, con particolare riguardo alla previsione secondo cui qualora non sia possibile giungere ad un accordo a livello locale o regionale, il capo del dipartimento competente, d'intesa con il presidente della CEI, impartisce le direttive idonee ad individuare una soluzione adeguata. Al riguardo, onde evitare possibili contraddizioni con il nuovo Titolo V della Costituzione, di cui ricorda che l'Intesa intende nel complesso tener conto, sarebbe stato opportuno – a suo avviso – specificare il ruolo delle autorità locali nell'ambito di tale procedura.

Le medesime perplessità, egli prosegue, sono riferibili anche all'articolo 5, comma 3, concernente i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli edifici aperti al culto, nonché all'articolo 6, comma 2, con riguardo agli scavi e alle ricerche archeologiche da effettuarsi nei mede-

simi edifici, laddove si opera un esplicito rinvio alla richiamata procedura di cui all'articolo 2, comma 5.

Quanto all'articolo 7, recante disposizioni sull'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso, ritiene che la previsione recata al comma 1, secondo cui esso «continua ad operare», non riconosca adeguatamente il valore istituzionale dell'attività svolta dall'Osservatorio.

Esprime altresì perplessità in merito al riferimento operato all'interno dell'Intesa alla figura del «vescovo diocesano», ricordando invece che in altre sedi si preferisce il ricorso, alternativo, ai termini «ordinario diocesano» ovvero «vescovo». È infatti singolare l'espressione «vescovo diocesano», atteso che, per definizione, il vescovo è in ogni caso un ordinario diocesano.

Quanto all'articolo 6, comma 6, secondo cui il Ministro si impegna a rendere omogenee le procedure di accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa in materia di erogazioni liberali destinate alla conservazione dei beni culturali d'interesse religioso, egli conclude affermando che avrebbe ritenuto senz'altro opportuna una specifica disposizione per il sostegno dei restauri e dell'attività di ricerca archeologica riferita ai medesimi beni culturali.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro per la disponibilità a riferire in Commissione sull'atto in titolo e per il proficuo contributo offerto, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(1695) ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica

(2867) Legge quadro sulla qualità architettonica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) la quale, richiamandosi anzitutto al disegno di legge n. 2867, d'iniziativa governativa, esprime la preoccupazione che il provvedimento non si inserisca in modo coerente con il disegno delineato dal nuovo Titolo V della Costituzione. In particolare, osserva che l'articolo 1, pur citando tale quadro di riferimento, dispone che la Repubblica promuove e tutela la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, operando così fin dall'inizio una sovrapposizione fra i termini di «promozione» e di «tutela» che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha invece opportunamente distinto. Maggiori specificazioni occorrono altresì con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 1, in un'ottica di ricomposizione sistematica.

Quanto all'articolo 2, ella osserva che la definizione di qualità architettonica non dovrebbe spettare al legislatore, bensì ai tecnici. Meglio sarebbe allora richiamarsi alla definizione di «bene culturale», eventual-

mente in linea con quanto a suo tempo definito dalla commissione Franceschini nel 1966.

Passando all'articolo 3, ella rileva poi che l'elenco delle competenze attribuite allo Stato sembrano afferire più alla promozione che alla tutela, come del resto confermato dal tenore della lettera *f*). Si tratta peraltro, a suo giudizio, di confusione dovuta alla scarsa chiarezza da cui prende le mosse il provvedimento. Sollecita pertanto una maggiore sistematicità complessiva, onde evitare inserimenti ambigui nell'ambito del quadro costituzionale.

Il disegno di legge d'iniziativa governativa differisce poi sensibilmente dal disegno di legge n. 1695, d'iniziativa di senatori del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo, nell'attribuzione delle competenze al Ministero. In particolare, il disegno di legge del Governo prevede un rilevante coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture ed istituisce una Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito per il perseguimento degli obiettivi fissati. Vi è tuttavia il rischio, ella rileva, che da ciò derivi uno svuotamento del ruolo dei Beni culturali, cui invece dovrebbe competere in primo luogo la difesa della qualità architettonica.

Quanto al Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche, previsto all'articolo 12 del disegno di legge governativo, ella ritiene che si tratti di meccanismo più formale e burocratico che sostanziale, inidoneo ad assicurare un'effettiva qualità.

Entrambi i disegni di legge disciplinano poi il riconoscimento di progetti ed opere di qualità architettonica o urbanistica. Tuttavia, l'articolo 7 del disegno di legge del Governo reca in merito una disciplina assai stringata, mentre il corrispondente articolo 4 del disegno di legge n. 1695 prevede una commissione composta da eminenti personalità della cultura o esperti ed individua più analiticamente i soggetti destinatari. Non solo, ma l'articolo 6 del disegno di legge n. 1695 prevede altresì contributi economici alle opere di architettura contemporanea, onde sottolineare l'esigenza che al riconoscimento faccia seguito anche un riscontro di carattere economico.

Significative differenze distinguono altresì i due disegni di legge con riferimento alla dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea. Al riguardo, l'articolo 5 del disegno di legge n. 1695 chiarisce infatti che la dichiarazione deve essere notificata all'autore, proprietario, possessore o detentore dell'opera e trascritta nei registri immobiliari, pur senza costituire un vincolo. Più farraginoso è invece, a suo giudizio, la disciplina recata dal corrispondente articolo 6 del disegno di legge n. 2867.

Il disegno di legge dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo prevede infine la destinazione di una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale per opere di costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici all'inserimento di nuove opere d'arte, nonché detrazioni fiscali per la realizzazione di nuove opere d'arte inserite negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione integrale.

In conclusione, ella auspica un'attenta riflessione sulle finalità del provvedimento ed in particolare la soppressione dei riferimenti alle Infrastrutture laddove afferiscano ad aspetti di natura prettamente culturale.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) esprime preliminarmente apprezzamento per la relazione introduttiva del presidente Asciutti che ha opportunamente evidenziato le caratteristiche essenziali dei due provvedimenti, senza sottrarsi alla sottolineatura di qualche profilo critico. Personalmente, ritiene peraltro indispensabile una maggiore integrazione fra il disegno di legge del Governo e quello presentato dai Democratici di Sinistra-L'Ulivo. In particolare, osserva che il Ministero per i beni e le attività culturali dovrebbe rivestire il ruolo principale nell'attuazione della legge. Pur dovendo tener conto della funzionalità delle opere pubbliche, la valorizzazione della qualità architettonica dovrebbe infatti competere a detto Dicastero assai più che a quello delle infrastrutture, cui tutt'al più potrebbe essere attribuito un ruolo nella fase iniziale di progettazione delle opere.

Egli rileva inoltre un potenziale eccesso di burocratizzazione conseguente all'attribuzione di competenze al Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di cui all'articolo 11 e alla Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito di cui all'articolo 13.

Quanto al Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche di cui all'articolo 14, manifesta perplessità in ordine alla prevista cadenza biennale, oltre che all'indicazione annuale dei settori e progetti prioritari.

Dopo essersi associato all'obiettivo delineato dal disegno di legge n. 1695 di assegnare un riconoscimento anche economico alle opere di qualità, osserva poi che la promozione dell'alta formazione e della ricerca rientra prevalentemente nelle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia pure evidentemente d'intesa in questo caso con i Beni culturali. Più discutibile è invece il coinvolgimento delle Infrastrutture, previsto all'articolo 10.

Nel ribadire quindi al Presidente relatore l'apprezzamento per l'ottimo lavoro di sintesi svolto conclude sollecitando nuovamente una maggiore integrazione fra le due proposte di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) dichiara chiusa tale fase procedurale. Informa altresì che la replica del sottosegretario Bono – impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per impegni istituzionali all'estero – è prevista per giovedì, alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2735) Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri

(2812) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume

– e petizione n. 723 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*), la quale stigmatizza anzitutto la scarsa attenzione della maggioranza ai temi in discussione.

Esprime poi apprezzamento per la relazione introduttiva del Presidente e per la scelta di consentire le audizioni. Da esse sono infatti emersi utili suggerimenti rispetto ad un testo oggetto di numerose critiche.

In primo luogo, è stata lamentata l'eterogeneità dei contenuti del disegno di legge n. 2735, che associa istituzioni operanti in settori diversi, di natura pubblica e privata, e con tradizioni e valori assai diversi fra loro. In particolare, il disegno di legge n. 2735 non sembra idoneo a garantire la qualità del Sistema museale che intende istituire, peraltro con una significativa dispersione di risorse.

È tuttavia da riconoscere, prosegue la senatrice, che l'esame del provvedimento in prima lettura presso la Camera dei deputati ha consentito di andare oltre il disegno di legge originariamente presentato, che prevedeva esclusivamente l'istituzione di un museo privato della moda con sede a Milano. Tale impostazione è stata infatti opportunamente superata, in favore di quella, assai più condivisibile, di un sistema «a rete».

Le modalità di costruzione del sistema destano tuttavia perplessità: non si rispettano infatti le vocazioni e le tradizioni dei musei e non si adottano criteri certi per la selezione delle strutture destinate a far parte della rete. Suscitano in particolare scalpore, sotto tale profilo, alcune esclusioni eccellenti così come, dall'altro lato, forzature localistiche e campanilistiche.

Occorre dunque rimediare a tali incongruenze, individuando criteri più rigorosi, eventualmente legati all'effettiva attività delle strutture. Ad esempio, ella dissente dall'accesso in rete di una struttura, quale quella milanese, ancora da istituire, nonché dall'istituzione obbligatoria di un museo in ogni regione.

Con riferimento alla Galleria del costume di Firenze, ella rammenta poi l'iniziativa legislativa appositamente presentata dai senatori del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo volta fra l'altro ad attribuire autonomia alla struttura, quale presupposto per la sua trasformazione in Fondazione.

Passando al tema delle risorse ella ne lamenta la scarsità, oltre che l'eccessiva concentrazione a beneficio di poche strutture. L'attribuzione di due terzi dello stanziamento complessivo al museo della moda di Mi-

lano rischia infatti di riportare l'intero provvedimento allo scopo del disegno di legge originario a suo tempo presentato presso la Camera dei deputati, vanificando lo sforzo da allora compiuto verso l'istituzione di un sistema «a rete».

In conclusione, sollecita un alleggerimento del testo con l'indicazione di criteri omogenei volti a valorizzare le punte di eccellenza e a razionalizzare le modalità di accesso alla rete, oltre che l'attribuzione di risorse aggiuntive per rendere efficace il sistema previsto.

Il senatore VALDITARA (AN) dichiara di condividere il linea di massima il disegno di legge n. 2735, volto a valorizzare un elemento di punta del *made in Italy*. Si tratta infatti, a suo giudizio, di un testo equilibrato che valorizza fra l'altro la ricerca nel settore tessile.

L'istituzione di un sistema museale «a rete» rappresenta del resto una soluzione moderna, che trae spunto anche da positive esperienze straniere. Il testo premia altresì alcune città simbolo della moda ed in tal senso giudica condivisibile l'articolo 1.

Si associa peraltro all'auspicio di non disperdere le risorse e sollecita una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore FAVARO (FI) esprime condivisione per la relazione introduttiva del presidente Asciutti. Ritiene peraltro indispensabile una riflessione sull'impostazione complessiva del provvedimento che, a suo avviso, non è finora riuscito a comporre le diverse esigenze in campo. Rispetto alla sede centrale, occorre del resto una razionalizzazione delle strutture sul territorio ed in tal senso il disegno di legge n. 2735 non sembra offrire una risposta idonea. Né appare comprensibile perché alcune strutture siano chiamate ad entrare nella rete fin dalla sua costituzione, mentre altre potrebbero farlo solo successivamente. Al riguardo, sembrerebbe preferibile individuare fin da subito tutte le strutture chiamate a far parte della rete ovvero rinviarne l'individuazione ad una fase successiva, in corrispondenza ad un adeguato impegno economico da parte delle rispettive regioni.

Anche al fine di evitare la dispersione di denaro pubblico, sollecita conclusivamente un adeguato approfondimento.

Si associa il senatore BRIGNONE (LP), il quale manifesta perplessità sul provvedimento anche alla luce del processo di devoluzione in atto.

Pur condividendo l'obiettivo di valorizzare le espressioni artistiche e culturali, egli richiama infatti l'attenzione della Commissione sull'esigenza di non reprimere manifestazioni spontanee anche in altri ambiti territoriali, non necessariamente regionali. Il disegno di legge n. 2735 sembra invece volto più a soffocare le istanze territoriali che a promuoverle.

Ritiene quindi indispensabili nuove audizioni, atteso che i contenuti del testo si sono nel tempo arricchiti e diversificati sì da offuscarne le finalità effettive. I pregi e i difetti ne sono infatti noti, ma complessivamente esso non risulta, allo stato, maturo per l'approvazione definitiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) chiede una breve riapertura del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2980.

Con il consenso del presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), la Commissione conviene quindi di riaprire detto termine fino alle ore 18 di oggi.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

259^a Seduta*Presidenza del Presidente*
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE MAINARDI

In apertura di seduta, il presidente RONCONI esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa del senatore Guido Mainardi, venuto a mancare lo scorso 25 settembre, di cui saranno a lungo ricordati l'impegno politico e la profonda cultura liberale.

La Commissione si associa alle espressioni di cordoglio del Presidente.

SULLO SVOLGIMENTO DI UNA MISSIONE IN ROMANIA E BULGARIA

Il presidente RONCONI informa che una Delegazione della Commissione, da lui guidata, ha effettuato la programmata missione in Romania e Bulgaria, dal 27 settembre al 1° ottobre, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata, congiuntamente ad una delegazione della Commissione agricoltura della Camera dei deputati, guidata dal Presidente, on. Giacomo de Ghislanzoni Cardoli. Nel precisare che le delegazioni congiunte hanno potuto incontrare, sia a Bucarest che a Sofia, le omologhe Commissioni agricoltura delle Assemblee parlamentari, nonché i responsabili sia dei Dicasteri competenti per il settore agricolo che per l'integrazione europea, con i quali sono state affrontate le problematiche inerenti alla procedura di adesione all'Unione europea, osserva in particolare che tale missione, oltre a costituire un'occasione di estrema importanza per rafforzare ulteriormente le relazioni con due Paesi che già da tempo vantano eccellenti rapporti con lo Stato italiano, ha consentito di approfondire la conoscenza riguardo alle differenti situazioni del comparto agricolo di tali Paesi, anche in relazione agli stadi di avanzamento dei rispettivi processi di adesione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno alle sedute già convocate per la settimana in corso.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

216^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PONTONE*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE*

(2917) Disciplina dell'attività di acconciatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agro ed altri

(778) BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il presidente PONTONE avverte che la Commissione affari costituzionali ha formulato parere di nulla osta con osservazioni sul nuovo testo del disegno di legge n. 2917, già assunto dalla Commissione come testo base.

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) prende atto con soddisfazione della formulazione di tale parere. In effetti, il testo unificato adottato dalla Commissione presenta indubbi miglioramenti e tiene conto in modo idoneo delle diverse competenze, nonché delle diffuse aspettative delle categorie interessate. Ritiene che, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento, possa essere promosso il trasferimento dello stesso alla sede deliberante. Avanza quindi una formale proposta in tal senso.

Il senatore BETTAMIO (*FI*) chiede chiarimenti su alcune disposizioni contenute nel testo unificato, con particolare riguardo alla formazione professionale delle diverse categorie interessate.

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) precisa che il disegno di legge unifica le diverse figure professionali in quella unitaria dell'acconciatore e che gli articoli 6 e 7 disciplinano in modo soddisfacente il periodo transitorio.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) sottolinea il rilievo del provvedimento e la necessità di approvarlo in tempi rapidi. Si esprime quindi in senso favorevole al trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore MUGNAI (*AN*), a nome del suo Gruppo, preannuncia voto favorevole sul trasferimento di sede.

La proposta di trasferimento alla sede deliberante viene quindi posta ai voti e, previo accertamento della sussistenza del prescritto numero legale, approvata dalla Commissione all'unanimità.

(2855) *BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale*

(2925) *CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 28 settembre.

Il relatore BETTAMIO (*FI*), in relazione al parere reso dal rappresentante del Governo sugli emendamenti nel corso della precedente seduta, ritiene necessario svolgere un adeguato approfondimento di alcune proposte di modifica che potrebbero presentare aspetti contraddittori. Si riferisce in particolare agli emendamenti 2.2 e a quelli riferiti all'articolo 6.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) ribadisce la propria perplessità sul metodo che la Commissione sta seguendo per l'esame dei disegni di legge in titolo. Ricorda che in sede di comitato ristretto si era pervenuti ad un testo unificato largamente condiviso e che, successivamente, il Relatore ha presentato alcuni emendamenti sui quali il Governo ha richiesto correzioni ulteriori. Nel merito, ritiene che, se approvati, gli emendamenti porterebbero alla esclusione di alcuni soggetti dalle attività connesse ai servizi sostitutivi di mensa aziendale e finirebbero per penalizzare gli esercizi piccoli e medi e in definitiva anche i consumatori.

Il relatore BETTAMIO (*FI*) precisa, dopo la conclusione del comitato ristretto, sono emersi ulteriori problemi applicativi, cui gli emendamenti fanno fronte. Propone, in ogni caso, la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di fare chiarezza sulla reale portata delle modifiche proposte.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) concorda su tale proposta a condizione che il nuovo termine tenga conto della esigenza dei Gruppi di opposizione di valutare le nuove indicazioni che dovessero pervenire anche dal Governo.

Il presidente PONTONE ritiene che sia indispensabile procedere a tutti i necessari chiarimenti prima di giungere alla votazione. Propone, quindi, di fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 14 ottobre alle ore 12.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge nn. 3012, 3029 e 3031.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

161^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

indi del Vice Presidente
D'ANDREA

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Consiglio di amministrazione della RAI

(Svolgimento dell'audizione e rinvio)

Il PRESIDENTE Petruccioli osserva che questa audizione si svolge nell'ambito dell'esame dello statuto della nuova Rai; cioè della società che sta nascendo per fusione fra Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. e Rai Holding. D'altra parte, è molto tempo che non c'è un confronto fra la Commissione di vigilanza e il Consiglio di amministrazione Rai. In particolare, non ci sono più state audizioni da quando la composizione dello stesso Consiglio di amministrazione si è non solo quantitativamente ma anche qualitativamente modificata a seguito delle dimissioni della Presidente alla quale all'atto della nomina i Presidenti di Camera e Senato avevano voluto affidare particolari funzioni di garanzia. La dottoressa Annunziata era quell'«uno» che aveva consentito di coniare e diffondere, per quel Consiglio di amministrazione, la formula «quattro più uno». Da sei mesi il «più uno» non c'è più; ripete: quantitativamente e qualitativamente.

La possibilità, l'opportunità, la necessità di nominare un nuovo Consiglio di amministrazione della Rai, appare dunque come il punto di collegamento fra questa audizione e la discussione sul nuovo statuto.

Ma è, anche, il punto che questa commissione ha voluto sollevare con la massima evidenza formale che le sia oggi consentita, attraverso la predisposizione di una risoluzione approvata il 14 luglio con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Egli osserva, senza considerare qui i molti argomenti giuridici e formali connessi con la questione, che, dopo l'approvazione di una nuova legge (la 112) che modifica sia la composizione che le procedure di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai, una volta varata la nuova società, il semplice buon senso fa considerare ovvio che si formi un nuovo Consiglio.

Questa constatazione risulta tanto più vincolante quando si pensi che, già da sei mesi, nel Consiglio in carica manca il Presidente e non c'è alcun componente riconducibile alle opposizioni. Il che contrasta con la legge in vigore e con la tradizione della concessionaria del servizio pubblico. Infatti, quando in passato si sono create situazioni del genere, sono state considerate anomalie da superare rapidamente. Non ci vuol molto a prevedere che il prolungamento di questo stato di cose costituirebbe motivo di disagi e di asprezze ben al di là del pur delicatissimo ambito televisivo.

E' per questi motivi che egli coglie anche questa occasione per rivolgere ai consiglieri un rispettoso ma sentitissimo appello, quello cioè di creare le condizioni affinché questa Commissione e il Ministro dell'economia – secondo quanto previsto dalla legge 112 – possano procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione per la nuova Rai.

Il consigliere ALBERONI, anche a nome degli altri consiglieri di amministrazione della Rai, rinuncia a svolgere un intervento di carattere generale, riservandosi di rispondere alle domande e alle osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Si apre il dibattito.

Il deputato GIULIETTI condivide le osservazioni del Presidente e ritiene che sia necessaria una attenta riflessione sulla situazione del pluralismo all'interno dell'azienda.

Si tratta ovviamente di un discorso che parte da lontano, che investe anche i meccanismi attraverso i quali questa o quella vicenda assumono consistenza e rilevanza mediatica, come dimostra il silenzio che ha accompagnato per mesi il sequestro di Ayad Anwar Wali fino alla sua tragica conclusione.

Nel ribadire dunque la necessità di recuperare il pluralismo come criterio fondante della linea editoriale della Rai, egli ritiene che nei fatti la legittimità del Consiglio sia venuta meno dal momento in cui è venuta meno la formula da lui a suo tempo non condivisa che la sorreggeva.

Il risultato di questa situazione non può che essere un aggravamento progressivo dell'assenza di pluralismo aziendale.

Si pensi ad esempio al persistente bando nei confronti di personaggi come Sabina Guzzanti, o all'indifferenza con cui vengono accolte le esternazioni antiaziendali del direttore Moncalvo, ben diversa dalla durezza e dal formalismo con cui si è ritenuto di intervenire nel caso di Oliviero Beha.

Il deputato CARRA ritiene che dopo l'approvazione della risoluzione del 14 luglio sia innegabile il venir meno di quella legittimazione parlamentare sulla quale, attraverso la nomina dei Presidenti, si fondava il Consiglio di amministrazione; in proposito egli osserva come la formulazione del comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, proprio grazie ad un emendamento presentato dall'opposizione, richiede per la nomina del Presidente la sua approvazione da parte di questa Commissione con una maggioranza dei due terzi, ed è certamente singolare che, in costanza di tale normativa, l'attuale Consiglio si senta in diritto di restare in carica quando la maggioranza assoluta della Commissione ha chiesto le sue dimissioni.

Il senatore IERVOLINO ribadisce le valutazioni che erano state alla base della presentazione, da parte del Gruppo parlamentare dell'Unione Democristiana e di Centro, del documento poi approvato lo scorso 14 luglio.

In proposito egli ritiene deprecabile l'atteggiamento di sufficienza, e quasi di fastidio, con cui tale risoluzione è stata accolta dai consiglieri, che egli invita caldamente a presentare le dimissioni per rendere possibile l'elezione di un nuovo Consiglio di amministrazione con le regole previste dalla legge n. 112 del 2004.

Il senatore FALOMI concorda con le osservazioni circa la fonte parlamentare della legittimazione del Consiglio di amministrazione e invita i consiglieri a chiarire i motivi per cui ritengano di non doversi dimettere dopo l'approvazione della risoluzione del 14 luglio.

Con l'occasione, egli rileva la patente violazione dell'atto di indirizzo sul pluralismo approvato da questa Commissione l'11 marzo 2003, rappresentata dalla conduzione in coppia di una trasmissione televisiva da parte di Anna La Rosa e Gigi Moncalvo, entrambi dirigenti della Rai, e per i quali dunque l'atto di indirizzo determina l'esclusione dal video.

Chiede inoltre di avere informazioni sui criteri con i quali si intende procedere per l'assegnazione dei canali sperimentali digitali riservati ai privati, e su chi siano oggi le società richiedenti.

Il deputato GIORDANO, nell'associarsi alle osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, osserva come la presenza oggi in audizione dei quattro consiglieri di amministrazione rappresenti di per sé una sconfitta di questa Commissione, alla risoluzione della quale essi hanno ritenuto di non dover aderire.

Si tratta in realtà di un aspetto di una più generale strategia di svuotamento dell'effettività e di un potere della rappresentanza parlamentare, ed in ultima analisi degli stessi spazi di confronto democratico.

Il senatore D'ANDREA chiede al Consiglio di capire quale sia stato il comportamento tenuto una volta conosciute le dimissioni della dottoressa Annunziata.

Senza voler entrare nel merito della circostanza che queste dimissioni siano state presentate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004, appare evidente che i consiglieri si trovavano di fronte a due alternative: o quella di ritenere tuttora vigente la disposizione dell'articolo 15 dello Statuto, e dunque di chiedere ai Presidenti delle Camere di nominare senza indugio un quinto consigliere – cosa che il Consiglio non ha fatto e i Presidenti sono stati chiamati in causa da questa Commissione cui hanno replicato che le loro competenze in materia erano cessate – ovvero investire del problema che si era venuto a creare l'assemblea degli azionisti, attualmente identificata con il Tesoro, che a norma dei commi 7 e 8 dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, avrebbe poi dovuto assumere le necessarie decisioni in conformità agli indirizzi espressi da questa Commissione.

Il deputato CAPARINI osserva come la permanenza in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione sia perfettamente legittima e conforme alle norme transitorie recate dalla legge Gasparri.

Dopo aver stigmatizzato l'atteggiamento sempre più militante del Presidente di questa Commissione, egli termina formulando auguri di buon lavoro al Consiglio di amministrazione, che dovrà avviare il processo di privatizzazione della Rai che costituisce uno dei fondamenti della legge Gasparri e al tempo stesso un atto rivoluzionario, destinato a restare nella storia della Rai.

Il deputato LAINATI ritiene di dover rasserenare il Consiglio di amministrazione sul fatto che non tutti i componenti della Commissione condividono le considerazioni del Presidente il quale, nel fuoco della polemica, è arrivato ad affermare che le dimissioni della dottoressa Annunziata rappresentano una *deminutio* del Consiglio di amministrazione anche sul piano qualitativo.

Così ovviamente non è, come basterebbero a dimostrare i titoli professionali, culturali ed accademici dei consiglieri.

Egli invita quindi i consiglieri a rendere noti alla Commissione gli eccellenti risultati della loro gestione, che può a buon diritto essere ritenuta la migliore stagione della Rai negli ultimi vent'anni, risultati che da soli giustificano una loro permanenza in carica fino alla scadenza dei termini indicati dalla legge n. 112 e dal nuovo Statuto.

Il deputato LANDOLFI ritiene che il ragionamento che sta alla base del documento approvato il 14 luglio e dell'intervento con il quale il Presidente ha aperto la seduta, sia inficiato da un vizio d'origine, e cioè dall'idea che con le dimissioni – peraltro spontanee e di certo non onerose – della presidente Annunziata sia venuta meno la tutela del pluralismo.

Il pluralismo, infatti, è garantito istituzionalmente dal Consiglio di amministrazione nel suo complesso; sarebbe fare grave torto ai consiglieri di amministrazione il considerarli alla stregua di funzionari di partito, e pertanto sarebbe inaccettabile sostenere che sia venuto meno il pluralismo

per l'assenza di un presidente messo lì per occupare una sorta di casella a favore di una forza politica.

Ma altrettanto illogico sarebbe sostenere che il pluralismo sia venuto meno perché è l'esistenza di un presidente di garanzia che lo tutela, dal momento che appunto la tutela del pluralismo è affidata all'intero Consiglio di amministrazione.

In realtà ciò che all'opposizione non piace di questo Consiglio di amministrazione sono i positivi risultati di gestione dell'azienda, che rendono impossibile ribadire il logoro schema della Rai asservita agli interessi di Mediaset.

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente al deputato Lainati che il suo riferimento ad una diminuzione qualitativa del Consiglio di amministrazione a seguito delle dimissioni della Presidente non atteneva affatto ad un giudizio professionale sui membri del Consiglio di amministrazione stesso; in realtà egli ha affermato che le dimissioni della Presidente hanno portato una *deminutio* sia sul piano quantitativo, perché il Consiglio ha ora un componente in meno, sia sul piano qualitativo perché si è ridotto il pluralismo delle posizioni culturali rappresentate nel Consiglio stesso, oltretutto con la scomparsa di qualsiasi voce che faccia riferimento all'opposizione politica e culturale.

In considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati rinvia il seguito dell'audizione alle ore 14 di martedì 12 ottobre 2004.

Fa infine presente che il termine di presentazione di emendamenti alla proposta di parere sullo Statuto della nuova Rai da lui inviata ai componenti della Commissione, ovvero per la presentazione di proposte alternative, scade alle ore 12 di domani, mercoledì 6 ottobre 2004.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

indi del Vice Presidente
Giovanni MONGIELLO

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GUZZANTI avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione»

La Commissione procede al seguito dell'esame della proposta di relazione in titolo, iniziato nella seduta del 21 settembre e proseguito nelle sedute del 22, 28 e 29 settembre 2004.

In sede di discussione generale prendono la parola il deputato DUILIO e i senatori MUGNAI, CAVALLARO, MACONI e NIEDDU.

Il presidente MONGIELLO, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame della proposta di relazione alla seduta di domani, mercoledì 6 ottobre 2004, alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

indi del Vice Presidente
Cosimo IZZO

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dottor Domenico Romano

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Romano per aver accolto con cortese sollecitudine l'invito della Commissione.

Ricorda che la Commissione può in qualsiasi momento decidere il passaggio in seduta segreta.

Il dottor ROMANO riferisce sull'attività svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

Intervengono quindi ripetutamente, per formulare domande e svolgere considerazioni, i senatori MANZIONE e BOBBIO e il PRESIDENTE.

Il dottor ROMANO risponde alle domande avanzate e si riserva di fornire successivamente per iscritto ulteriori elementi di informazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Romano per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,15.

Audizione del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli, dottor Angelo Sari

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Angelo Sari per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta e avverte che il dottor Sari ha ritenuto di farsi accompagnare dal dottor Michele Tomaselli e dal dottor Biagio Naviglio.

Il dottor SARI riferisce sull'attività svolta dalla Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli, con particolare riferimento alle problematiche relative al distretto conciario di Solofra.

Il dottor NAVIGLIO fornisce ulteriori elementi di informazione in ordine all'attività svolta dalla Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli.

Intervengono quindi per formulare domande e svolgere considerazioni i senatori MANZIONE, IZZO, FLAMMIA, DEMASI e LAURO e il PRESIDENTE.

Il dottor SARI risponde alle domande formulate.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Sari e il dottor Naviglio per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

201^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

(3106) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

(Parere su emendamento alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, dà conto dell'emendamento 2.45 riferito al testo del decreto-legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando alle Commissioni di merito come la previsione che le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano «in quanto compatibili» debba intendersi nel senso che esse si applichino alle autonomie speciali «nel rispetto» dei loro particolari statuti di autonomia.

La Sottocommissione concorda.

(3031) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, con il quale si ratifica il *memorandum* d'intesa italo-indonesiano sulla cooperazione nel settore della difesa; non ravvisando profili problematici di natura costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(Parere su ulteriori emendamenti alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, i quali, a suo avviso, non suscitano rilievi di natura costituzionale. Propone pertanto alla Sottocommissione un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con tale proposta.

(2917) Disciplina dell'attività di acconciatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri

(Parere su nuovo testo del relatore alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente.

Il presidente FALCIER (FI) comunica che il relatore designato, senatore Maffioli, è ancora impossibilitato a partecipare ai lavori della Sottocommissione, ma che ha avuto modo di conferire con lui in merito al provvedimento in esame, al fine di consentire la formulazione di un parere da questi condiviso. Ricorda che il disegno di legge n. 2917, recante la disciplina dell'attività di acconciatore, nella quale vengono incluse le attività di barbiere e quella di parrucchiere per uomo e per donna, è stato approvato dalla X Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa e assegnato alla Commissione Industria del Senato in sede deliberante; su tale testo la Sottocommissione ha espresso, lo scorso 11 maggio, con il parere concorde del rappresentante del Governo, un parere contrario, provocando in tal modo la rimessione alla sede referente del disegno di legge stesso.

Viene oggi all'esame della Sottocommissione un nuovo testo del relatore per il disegno di legge n. 2917: l'esame delle modifiche apportate al disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati evidenzia l'intento

del relatore di ovviare ad alcuni dei rilievi su cui si fondava il parere contrario precedentemente reso e consente a suo avviso – e ad avviso del senatore Maffioli, che gli ha chiesto di riferire in tal senso – di esprimere un parere non ostativo al nuovo testo del relatore. In particolare, segnala che il nuovo testo prevede una clausola di cedevolezza delle proprie disposizioni, destinate ad avere vigore fino alla data di entrata in vigore di quelle regionali disciplinanti la materia.

Interviene il sottosegretario GAGLIARDI per osservare che, ove la disciplina in esame sia ricondotta alla competenza statale in materia di professioni, la previsione di un principio di cedevolezza delle norme non troverebbe giustificazione, in quanto le disposizioni che determinano i principi fondamentali in una materia di legislazione concorrente non possono avere natura cedevole. Si sofferma quindi sull'articolo 4, comma 1, del nuovo testo, segnalando la preferenza per una sua riformulazione che chiarisca che la definizione degli *standard* di preparazione tecnico-culturale per il rilascio del titolo di abilitazione in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale avvenga previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il presidente FALCIER (*FI*) concorda nel ritenere che permangono, pur dopo l'opera di rielaborazione da parte del relatore, alcuni motivi di perplessità sul testo in esame; in particolare, segnala come non siano del tutto superate le considerazioni che avevano condotto a ritenere che, al di là dell'autoqualificazione dell'intervento legislativo quale determinazione dei principi fondamentali dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, esso sia riconducibile alla materia artigianato, la cui disciplina è demandata alle regioni dal riparto di competenze legislative delineato dal nuovo Titolo V della Costituzione. Parimenti incongruo resta il richiamo alla tutela della concorrenza e alla libertà di iniziativa economica privata, posto che la disciplina in esame introduce, al contrario, limiti e condizioni all'esercizio di tale attività. Riallacciandosi, infine, alle considerazioni svolte dal Rappresentante del governo, ritiene che l'articolo 1, comma 4, debba intendersi nel senso che la clausola di cedevolezza ivi sancita opera nei confronti delle sole disposizioni di dettaglio che il disegno di legge contiene in materia di esercizio dell'attività di acconciatore; ritiene inoltre condivisibile l'osservazione formulata dal rappresentante del Governo in merito all'articolo 4, comma 1, del testo in esame.

In conclusione, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, formulando come osservazioni i rilievi testé evidenziati.

Conviene la Sottocommissione.

(2168) EUFEMI ed altri. – Interventi a favore delle università non statali

(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore VALDITARA (*AN*) riferisce sul disegno di legge in titolo, con il quale viene attribuito un contributo – ulteriore rispetto a quelli già

spettanti – alle università non statali legalmente riconosciute che soddisfino i requisiti indicati; questi ultimi sono individuati in modo da premiare gli atenei che hanno garantito un basso rapporto tra studenti e docenti, assicurando così una migliore qualità dell'insegnamento, che hanno fissato tasse universitarie di ammontare non superiore rispetto alla media delle università statali e che abbiano previsto esenzioni a favore degli aventi diritto e dei portatori di *handicap*. Le disposizioni in questione sono riconducibili alla definizione delle norme generali sull'istruzione: propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2168.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.0.1, il quale condiziona l'attribuzione del contributo in questione alla previsione da parte degli atenei privati della partecipazione di almeno tre rappresentanti del Governo nei rispettivi consigli di amministrazione. A tale proposito, ritiene che tale proposta emendativa non sia condivisibile in quanto potenzialmente lesiva dell'autonomia delle singole università e in quanto palesemente in contrasto con i canoni di ragionevolezza, ove si consideri che nelle università statali non è presente analogo obbligo di presenza di rappresentanti del Governo in consiglio d'amministrazione. Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.0.1, mentre propone di esprimersi in senso non ostativo sull'emendamento 1.1.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(2919) Disciplina dell'apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(Parere su testo ed emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge n. 2919, già approvato dalla Camera dei deputati e assunto dalla Commissione di merito come testo base: si tratta di una proposta che reca disposizioni in materia di apicoltura riconducibili in parte alla «tutela dell'ambiente», in parte alle materie «ordinamento civile» e «sistema tributario» che l'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e s) demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché a principi fondamentali in materia di «tutela della salute», di legislazione concorrente di Stato e Regioni. Non rilevando profili problematici di ordine costituzionale propone di esprimere un parere non ostativo. Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere anche in questo caso un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

370^a seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

Il relatore GRILLOTTI (AN), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito nelle precedenti sedute, illustra il seguente nuovo schema di parere in ordine al testo in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 6 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica.». Il parere di nulla osta è inoltre reso nel presupposto, con riferimento agli articoli 4 e 5, che l'accesso alla successiva qualifica avviene solo nell'ambito dei posti disponibili e, con riferimento agli articoli 1, 2 e 3, nel presupposto che:

a) i posti lasciati vacanti nella qualifica di ispettore capo siano coperti nel rispetto dei vigenti meccanismi di progressione di carriera previsti per le Forze di polizia che non consentono il riconoscimento di incrementi salariali connessi all'eventuale svolgimento di mansioni superiori;

b) la copertura dei maggior oneri previdenziali sia realizzata nel bilanciamento tra i maggiori contributi versati e le prestazioni riconosciute, con riferimento sia al personale che fruisce del regime di computo

dei trattamenti col sistema contributivo che di quelli col sistema retributivo, e che il provvedimento non riconosce anni aggiuntivi di servizio né comporta il riconoscimento di maggiori benefici al personale già in congedo;

c) relativamente agli oneri derivanti dagli ulteriori avanzamenti del personale inquadrato a decorrere dal 2013 è stata stimata una sostanziale compensazione con le cessazioni dal servizio, a partire dalla medesima data, con particolare riferimento al contingente degli ex sottufficiali che acquisirà dal 2006 il parametro stipendiale «139» attribuito al «sostituto commissario» o «sostituto direttore tecnico»;

d) tutti gli oneri accessori, ed in particolare quelli per gli straordinari, non possono in ogni caso superare il limite massimo costituito dalle dotazioni di stanziamento per gli altri emolumenti, tenuto conto, altresì, dell'asserita equivalenza delle indennità di missione e di ordine pubblico tra ispettori ed ispettori capi.».

Il presidente AZZOLLINI evidenzia come la riformulazione della lettera d) proposta dal relatore appaia idonea a recepire le osservazioni espresse dal senatore Michelini nella precedente seduta in ordine a taluni profili di copertura del provvedimento in esame, mentre rileva, sulla base delle note tecniche predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato ed illustrate dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute, che la condizione e le osservazioni espresse risultano idonee a garantire che non sorgano ulteriori maggiori oneri di natura previdenziale.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sullo schema di parere relativo al testo esposto dal relatore, ribadendo i rilievi già espressi nelle precedenti sedute in ordine alla sussistenza di rischi di oneri previdenziali non coperti ed alla conseguente inadeguatezza della condizione e del correlato presupposto, che peraltro appaiono in contraddizione, ipotizzati in proposito dal relatore.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore.

La Sottocommissione approva, quindi, il parere sul testo proposto dal relatore.

Si procede, pertanto, all'esame degli emendamenti.

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) segnala che si tratta degli emendamenti 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5 e x1.0.1, approvati dalla Commissione di merito e già illustrati, nonché degli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, osserva che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalla proposta 3.100 al fine di verificare la congruità della relativa copertura, di cui appare comunque necessario adattare la cadenza, che risulta pluriennale, all'onere, che ha natura permanente. In relazione alla proposta 5.0.4 ribadisce che occorre verificare se l'anticipazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica ivi indicata, ancorché siano espressamente esclusi effetti economici, non sia suscettibile di determinare, anche a se-

guito di eventuali procedure contenziose, effetti indiretti in termini di corresponsione di arretrati, progressione in carriera e di trattamento previdenziale.

In relazione alla proposta del Governo x1.0.1, corredata di relazione tecnica, che prevede il riconoscimento di una serie di indennità ed altri emolumenti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, occorre acquisire chiarimenti, in relazione al comma 6, recante le disposizioni di copertura, al fine di verificare se l'onere di 1.405.502 euro che decorre dal 2003 costituisca una spesa aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente, nel qual caso la spesa per la corresponsione degli arretrati relativi al 2003 andrebbe comunque coperta con riferimento alle disponibilità in conto competenza 2004, ovvero si tratti di una rimodulazione dell'impiego dei residui, ai sensi dell'articolo 18, comma 14 della legge n. 290 del 2002, relativi al 2003 di una spesa già scontata a legislazione vigente. Conseguentemente occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002 richiamate al citato comma 6 dell'emendamento in esame. Sotto il profilo della quantificazione degli oneri, in relazione al comma 1, occorre inoltre acquisire conferma che non sussistono altri oneri, oltre a quelli correlati a festività, trasferimenti, missioni e asili nido, contemplati nella relazione tecnica, tenuto conto che la norma indica invece interventi relativi anche ad altri istituti quali licenze ordinarie e straordinarie, tutela della maternità, diritto allo studio, buoni pasto e alloggi. Si riscontra altresì l'esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti dell'emendamento in termini di trattamento previdenziale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Occorre altresì acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalla proposta x1.0.100 al fine di verificare la congruità della relativa copertura in relazione alla quale si riscontra comunque l'esigenza di valutare l'opportunità di far decorrere la spesa a regime dall'ultimo anno del bilancio triennale vigente anziché dal 2007. Non vi sono infine osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sulla proposta 3.100, mentre ricorda che già nelle precedenti sedute è stata presentata dal Governo una nota informativa relativa alle proposte 5.0.4 e x1.0.1, sulle quali non vi sono osservazioni. Rileva infine che non dispone di una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalla proposta x1.0.100.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime le proprie perplessità sull'assunto che non derivino effetti dalla proposta 5.0.4, che dispone l'anticipazione della decorrenza giuridica di talune nomine, e chiede ulteriori chiarimenti sulla proposta x1.0.1, con riferimento alle osservazioni espresse anche dal relatore, che si presuppone attengano a profili non sufficientemente enucleati nella relazione tecnica che accompagna l'emendamento. In particolare, rileva l'esigenza di valutare se dall'attuazione dei commi 3 e 4 derivino effetti in termini di trattamento previdenziale non coperti nonché di verificare se le risorse richiamate ai fini della copertura siano

disponibili alla luce della presentazione del nuovo disegno di legge finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI rileva, per quanto attiene all'emendamento 5.0.4, peraltro verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che la proposta esclude espressamente qualsiasi effetto economico, anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo. In relazione alla proposta x1.0.1 rileva che la clausola di copertura finanziaria utilizza, in parte, uno stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2003, in ordine al quale la nota citata dal rappresentante del Governo conferma la disponibilità delle risorse necessarie, ed, in parte, accantonamenti di fondo speciale che risultano disponibili. Ritiene comunque necessario riformulare la stessa in modo tale da precisare che gli oneri relativi all'anno 2003 gravano sugli stanziamenti iscritti in conto residui per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 290 del 2002. Osserva, infine, che la corposa relazione tecnica che accompagna la proposta, unitamente alla nota di chiarimenti successivamente presentata dal Governo, appaiono idonee a chiarire i profili finanziari inerenti alla proposta.

Il relatore GRILLOTTI (AN), alla luce del dibattito svoltosi in ordine agli emendamenti, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 3.100 e x1.0.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento x1.0.1, sul quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, della sostituzione, al comma 6, delle parole: »a decorrere dal 2003, a valere sugli stanziamenti« con le seguenti: »per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti».

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia un voto contrario sui pareri condizionato e di nulla osta rispettivamente proposti dal relatore sugli emendamenti x1.0.1 e 5.0.4.

La Sottocommissione approva, infine, il parere proposto dal relatore in merito agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

(3106) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che dalle proposte

1.1, 1.2, 1.7, 2.13, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 3.8, 3.9, 3.12, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.14, 6.15, nonché, salvo attribuzione della cadenza permanente alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 5, degli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5 sembrano derivare maggiori oneri non coperti nonché, in taluni casi, privi di quantificazione. Rileva, inoltre, che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dai seguenti emendamenti, che peraltro appaiono corredati da clausole di copertura finanziaria particolarmente significative: 1.3, 1.4, 1.6, 3.13, 3.20, 3.33, 3.35, 4.1, 6.3, 7.5, 8.1, 8.2 e 8.6.

Osserva che occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari correlati alle seguenti proposte: 1.5, 2.5, 2.6 e 2.7 (in relazione alla possibile estensione della platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal provvedimento); 2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.15, 2.16, 2.25, 3.36 e 3.37 (con riferimento ad eventuali oneri derivanti dall'estensione della tipologia e della durata dei contratti ammessi ai benefici fiscali previsti dal provvedimento, in ordine a tali proposte occorre peraltro valutare l'opportunità di conferire cadenza permanente alle disposizioni di copertura finanziaria); 2.36 e 2.37 (che assegnano anche ai conduttori il contributo previsto dall'articolo 3, comma 3 per i proprietari di alloggi); 2.45 (che prevede condizioni particolari di applicazione per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano); 3.3 e 3.5 (che assegnano ai conduttori il contributo previsto dall'articolo 3, comma 1 per gli enti locali); 3.11 (che correla il contributo al canone pagato dal conduttore); 3.16 e 3.17 (che compensano l'attribuzione di agevolazioni fiscali non previste con la soppressione di altre indicate nel provvedimento); 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.34 (che sopprimono i vincoli temporali previsti dal provvedimento per poter beneficiare di talune agevolazioni); 7.4 (che interviene sui contributi previsti a legislazione vigente per i conduttori). Riscontra poi l'esigenza di verificare se l'attribuzione ai Comuni, anziché agli ex IACP, del compito di costituire gli sportelli per l'emergenza sfratti e del correlato contributo, prevista dalle proposte 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 determini effetti finanziari. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), prima di entrare nel merito degli emendamenti, ribadisce come il decreto-legge n. 240 attribuisca gravi oneri agli enti locali, solo parzialmente coperti, tenuto anche conto delle spese amministrative correlate alla complessa gestione della tipologia degli interventi previsti dal provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI, premesso che la Sottocommissione si è già espressa sul testo del provvedimento, rileva che l'articolo 2 non prevede un obbligo bensì la facoltà per gli enti locali di stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti in condizione di disagio di cui all'articolo 1. Invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti illustrati dal relatore.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire gli elementi di informazione richiesti in una prossima seduta.

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione, conviene, ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

48^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 4^a Commissione:

(1287) PALOMBO. – Istituzione della Forza di Completamento: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008: parere favorevole con osservazioni.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004

60^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3012) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003: parere favorevole;

(3029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3031) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107).

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

**V Commissione (Bilancio)
della Camera dei deputati**

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 14

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero:

- audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

- comunicazioni del Presidente sui sopralluoghi effettuati in Canada e negli Stati Uniti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata» (n. 406).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano (3037) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggrega-

zione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

X. Esame del disegno di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro,*

Forza Italia, Verdi-L'Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1796) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-bis) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12*).
- COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).
- COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).

- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Contributo straordinario in favore dello *Staff College*, organismo delle Nazioni Unite, con sede in Torino (2836).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002 (2914) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori

degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997 (3031) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (3012).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002 (3029) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba*).
- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONTESTABILE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia mauriziana (980).
- PALOMBO. – Istituzione della Forza di Completamento (1287).

II. Esame del disegno di legge:

- MANFREDI ed altri. – Istituzione della guardia nazionale (625).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 8,30 e 15,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008 (*Doc. LVII, n. 4-bis*)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sullo schema di intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana in ordine alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e ad istituzioni ecclesiastiche.
- II. Interrogazioni.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- EUFEMI ed altri. – Interventi a favore delle università non statali (2168).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
 - Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
 - Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
 - e della petizione n. 723 ad essi attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile (3104).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo a contributi in favore di enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima, per l'anno 2004 (n. 403).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina dell'apicoltura (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo*).
- BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura (523).
- DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura (2825).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento ministeriale di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, recante: «Riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» (n. 411).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'attività di acconciatore (2917) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri*).
- BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini (778).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).
- CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – *Business Communities* (183).
 - e della petizione n. 145 ad essi attinente.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), della Unione italiana del lavoro (UIL), della Unione generale del lavoro (UGL) e della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti (2924).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: esame del documento conclusivo.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato MIGLIORI ed altri- Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).
- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno 2004 (n. 400).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: seguito dell'audizione del Direttore generale della Direzione generale della qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA**I. Esame dell'atto:**

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata» (n. 406).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile (3104).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

IV. Esame del disegno di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 14

IN SEDE REFERENTE**Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- CONSOLO. – Disposizioni in materia del cognome dei figli (415).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli (1454).

- SEMERARO ed altri. – Modifiche al codice civile in riferimento al cognome dei coniugi e dei figli (1739).
 - GIRFATTI ed altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia (791).
 - ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni (2435).
 - Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dello Statuto della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI-Radiotelevisione Spa, risultante dalla fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione Spa nella società RAI Holding Spa, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 13,30

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 14

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

- Audizione del Capo dell'Unità Immigrazione e Asilo della Direzione Generale Giustizia e Affari Interni della Commissione Europea, dottoressa Sandra Pratt.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 20,30

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 20

Seguito dell'esame della risoluzione 7-00316 Valpiana: in materia di allattamento al seno.

Esame della bozza del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 14 e 14,30

Ore 14

Audizione dell'amministratore unico della SIAT Srl, Luigi Catterina.

Ore 14,30

Audizione dell'amministratore delegato della Portovesme Srl, Carlo Lolliri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti**

Mercoledì 6 ottobre 2004, ore 19,55 e 20

Ore 19,55

Comunicazioni del Presidente.

Ore 20

Audizione del dottor Giuseppe Scandurra, procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione.
